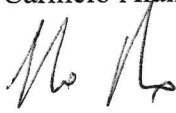
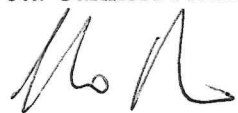


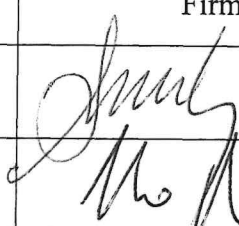
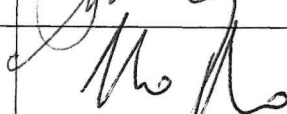
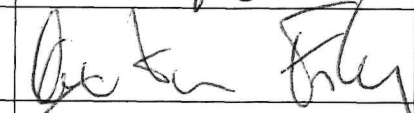
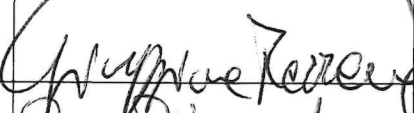
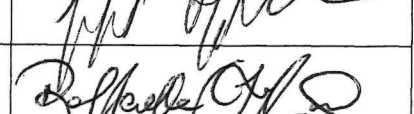
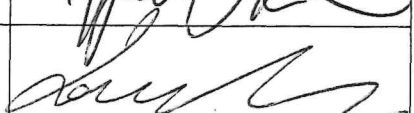
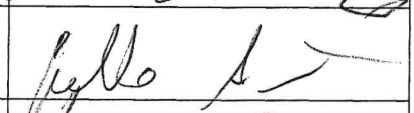
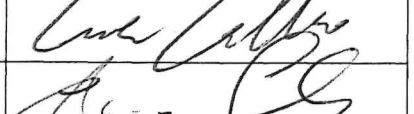
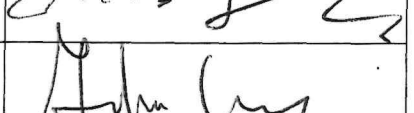
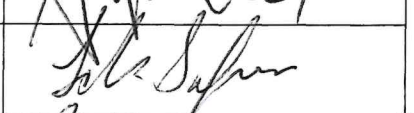
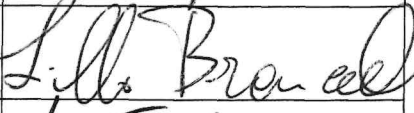
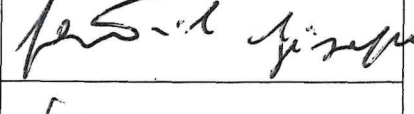
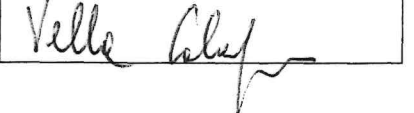


**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**
Sede Legale Viale della Vittoria n. 321
92100 AGRIGENTO

REGOLAMENTO AZIENDALE

**PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA
SICUREZZA E SALUTE
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.**

DATA	REV.	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
08/09/2026	n° 03	Dirigente RSPP Dott. Carmelo Alaimo 	Dirigente RSPP Dott. Carmelo Alaimo 	Il Commissario Straordinario Avv. Alessandro Delle Donne 

		Firma
Il Commissario Straordinario	Avv. Alessandro Delle Donne	
RSPP	Dott. Carmelo Alaimo	
Medico Competente	Dott. Antonino Fileccia	
	Dr.ssa Giuseppina Marrone	
	Dr.ssa Rosaria Sinaguglia	
RLS	Sig. GIUSEPPE TAGLIARINI	
	Sig.ra RAFFAELLA GUGLIOTTA	
	Sig. SEBASTIANO LAURIA	
	Sig. ANTONIO GALLO	
	Sig. LORENZO SANZONE	
	Sig. LUCA LOMBARDO	
	Sig. SALVATORE CASALICCHIO	
	Sig. VINCENZO INFANTINO	
	Sig. STEFANO SOLDANO	
	Sig. LILLO BRANCATO	
	Sig. GIUSEPPE GENTILE	
	Sig. VELLA CALOGERO	

Sommario

PREMESSA.....	5
Art.1- SCOPO DEL REGOLAMENTO.....	6
Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	6
Art. 3 - LUOGHI DI APPLICAZIONE.....	6
Art. 4 - VALIDITÀ.....	6
Art. 5 – DEFINIZIONI	7
Art. 6 – DESCRIZIONE ATTIVITÀ	9
Art. 7 -COMPETENZE E RESPONSABILITÀ.....	9
Art. 8 - DATORE DI LAVORO.....	9
Art. 9 - DIRIGENTE.....	10
Art. 10 - DELEGA DI FUNZIONI.....	12
Art. 11 - PREPOSTO.....	13
Art. 12 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	14
Art.13 - MEDICO COMPETENTE.....	15
Art. 14 - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.....	17
Art. 15 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI	18
Art.16 - MEDICO AUTORIZZATO	19
Art. 17 - ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE	19
Art. 18 – SERVIZIO TECNICO.....	19
Art. 19 – SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA	20
Art. 20 – SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	20
Art. 21– SERVIZIO DI FARMACIA.....	21
Art. 22 - DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO OSPEDALIERO E DI DISTRETTO NELLE DIVERSE ARTICOLAZIONI AZIENDALI	21
Art. 23 - SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	21
Art. 24 - SERVIZIO FORMAZIONE AZIENDALE.....	21
Art. 25 - SCHEMA TIPO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE RELATIVE COMPETENZE	22
Art. 26 - VERIFICHE INTERNE	22
Art. 27 – MONITORAGGIO.....	23
Art. 28 – NORMA FINALE	23
Art. 29 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	23
Art. 30 ALLEGATI.....	23

PREMESSA

Con il Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. si è data attuazione all'art. 1 della L. 123 del 3 agosto 2007 per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Il Decreto rappresenta, indubbiamente, una svolta importante sul piano culturale ed organizzativo delle strutture aziendali: esso, infatti, stabilisce che la salute e la sicurezza del lavoro non sono assicurate soltanto dall'applicazione di un insieme di regole, ma sono esse stesse parte integrante della pianificazione aziendale.

Il Decreto oltre ad introdurre modifiche alla normativa precedente, rafforza le basi di un *sistema di gestione permanente ed organico* delle problematiche riguardanti la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nel luogo di lavoro. Questo nuovo sistema di *sicurezza globale* è diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo dei *fattori di rischio* per la salute e la sicurezza dei lavoratori

Le strutture Sanitarie, di ricovero e cura, presentano una molteplicità di rischi che coinvolgono persone di tipologia molto varia; infatti alla particolare funzione alberghiera (individui non autonomi) si aggiunge l'afflusso di pubblico e la presenza di apparecchiature ed impianti di tipo industriale. Inoltre la gestione di una struttura sanitaria pone notevoli problemi sotto il profilo dell'organizzazione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è quindi importante che ogni azienda si doti di un Regolamento per la sicurezza, facente parte integrante del Sistema di Gestione per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/08, che individui in maniera chiara e certa "chi fa che cosa", quali sono i compiti, gli obblighi all'interno dell'organizzazione aziendale.

Le presenti Linee Guida, che fanno seguito alle "Linee Guida sull'assetto organizzativo e funzionale dei SS.PP.PP delle Strutture Sanitarie della Regione Siciliana" emanate con la Circolare Assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010, costituiscono le basi del modello organizzativo di gestione della sicurezza aziendale che, attraverso l'individuazione dei soggetti, delle competenze, delle funzioni e degli obblighi, dei controlli e delle responsabilità, assicuri una efficace ed efficiente adozione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art.1- SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto di quanto sancito dal Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato D.Lgs. 81/08, l'istituzione e l'organizzazione permanente ed organica dell'attività di Prevenzione e Protezione e di Sorveglianza Sanitaria nelle Strutture Sanitarie di seguito denominate "Azienda".
2. Il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificatamente imposti dalle normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, definisce i ruoli, le funzioni, le competenze e gli strumenti organizzativi e procedurali per l'attuazione delle disposizioni di legge e delle misure preventive da adottare all'interno della Azienda.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento trova applicazione in tutte le attività lavorative svolte dall'Azienda.
2. Al personale dipendente sono equiparati, ai fini del presente Regolamento, i soggetti che per contratto, volontariato, studio o tirocinio, frequentano o svolgono attività all'interno dell'Azienda.
3. Eventuali inosservanze da parte dei soggetti destinatari del presente regolamento degli obblighi previsti dallo stesso, oltre che passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa, avranno rilevanza in sede di valutazione ai fini del rinnovo degli incarichi professionali.

Art. 3 - LUOGHI DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica in tutte le strutture e articolazioni aziendali in cui opera personale dipendente o ad esso equiparato.

Art. 4 - VALIDITÀ

Il presente Regolamento rimane valido fino a nuova revisione. Il Regolamento deve essere aggiornato ogni qualvolta si rilevano importanti e significative variazioni nell'organizzazione e gestione dell'Azienda e/o nella normativa di riferimento.

Art. 5 – DEFINIZIONI

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile;
- b) il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- c) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- d) Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- e) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- f) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- g) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- h) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- i) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

- j) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- k) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le
- r) adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- s) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- t) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- u) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- v) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPEL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- w) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- x) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- y) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Art. 6 – DESCRIZIONE ATTIVITÀ

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha il compito di garantire la salvaguardia della salute dei cittadini attraverso l'erogazione dell'assistenza secondo livelli fissati dalla Regione Siciliana ed integrando gli stessi con quanto concertato territorialmente con gli enti locali. Ha altresì il compito di assicurare la prevenzione, la riabilitazione e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro promuovendo la salute, garantendo equità, solidarietà, riduzione delle disuguaglianze nell'accessibilità e fruibilità dei servizi.

Art. 7 -COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

Il presente Regolamento in ossequio a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro individua le seguenti figure chiamate ai più significativi compiti:

- Datore di Lavoro
- Dirigente
- Dirigente con delega di funzioni
- Servizio di Prevenzione e Protezione
- Medico Competente
- Preposto
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Lavoratore

Art. 8 - DATORE DI LAVORO

Ai sensi dell'art.2, lett.b) del D.Lgs. 81/08, il Direttore Generale è il Datore di Lavoro.

Il Direttore Generale mantiene il ruolo di Datore di Lavoro ove non si avvale di quanto previsto dall'art. 2, lett.b) del D.Lgs. 81/08.

Ai fini di garantire una uniformità e unitarietà nell'organizzazione della sicurezza aziendale in tutte le Aziende Sanitarie è opportuno che il Direttore Generale mantenga il ruolo di Datore di Lavoro.

Al Datore di Lavoro, competono la promozione e la programmazione delle misure generali di tutela (di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008) riguardanti l'intera Azienda, esercitando una funzione di indirizzo che si realizza attraverso l'attribuzione alle diverse articolazioni aziendali di obiettivi specifici, la programmazione dei tempi di realizzazione degli stessi e l'assegnazione dei budget necessario al loro conseguimento.

Il Datore di Lavoro ha gli obblighi previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e in particolare:

1. ha poteri di direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione;
2. istituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/08, lo organizza, secondo quanto previsto dalla Circolare Assessoriale n. 1273 del 26

- luglio 2010 e ne designa, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/08, il Responsabile, il quale deve possedere le capacità ed i requisiti di cui all'art. 32 del citato decreto;
3. individua e assegna le risorse umane (competenze e professionalità) e strumentali per il funzionamento del Servizio di Prevenzione e Protezione secondo quanto previsto nella Circolare Assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010;
 4. nomina, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08, il Medico Competente, il quale deve possedere i titoli e i requisiti di cui all'art.38 del citato decreto e deve svolgere i compiti previsti dall'art. 25 dello stesso decreto;
 5. valuta, ex art. 17, lett. a) del D.Lgs. 81/08 tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e conseguentemente elabora il relativo documento con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 28 e segg. del D.Lgs. 81/08;
 6. indice, almeno una volta l'anno, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, una riunione ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/08, le cui modalità e contenuti devono essere conformi a quanto previsto nel comma 2) del predetto articolo. La suddetta riunione dovrà, inoltre, essere indetta in occasione di significative variazioni (comma 4) delle condizioni di esposizione al rischio.
 7. vigila affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Art. 9 - DIRIGENTE

Ai sensi dell'art. 2, lett.d) del D.Lgs. 81/08, il “dirigente” è “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura della delega conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.

A titolo esemplificativo il “dirigente”, così come definito, potrebbe essere individuato nel:

- Direttore di Dipartimento
- Direttore di Distretto
- Direttore di Presidio Sanitario
- Direttore di Struttura Complessa

Il “dirigente”, responsabile dell'attuazione dei vari adempimenti, nell'ambito della specifica posizione di organizzazione aziendale e del lavoro, ha la responsabilità di applicare e di fare applicare ai lavoratori ad essi sottoposti tutti gli obblighi previsti dell'art.18 del D. Lgs. 81/08:

In particolare deve:

- conformare la propria attività alle linee del Piano aziendale di sviluppo strategico e alla Politica Aziendale per la sicurezza;
- collaborare ai fini dell'elaborazione e aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi;

- garantire l'applicazione di tutte le misure generali di tutela per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre alle misure specifiche per i rischi normati nell'ambito del D.Lgs. 81/08;
- fornire al servizio di prevenzione e protezione e al Medico Competente le informazioni in merito alla natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione delle apparecchiature, dei dispositivi medici e dei processi produttivi, le eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza;
- attuare i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e primo intervento;
- adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- verificare l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- assegnare ai lavoratori mansioni compatibili con l'idoneità certificata dal Medico competente;
- adottare le misure e le disposizioni necessarie al controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- utilizzare i locali di lavoro in conformità alla loro idoneità d'uso;
- comunicare al servizio di prevenzione e protezione il cambio di destinazione d'uso di un locale di propria pertinenza;
- informare ciascun lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività in generale e sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, dei pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede e dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute;
- mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute, ridurre al minimo i rischi connessi all'uso di dette attrezzature e impedire che possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, installarle e utilizzarle in conformità alle istruzioni del fabbricante e garantirne l'idonea manutenzione;
- applicare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato;
- adottare, in caso di presenza di lavoratori di imprese appaltatrici operanti all'interno della propria struttura, tutte le misure necessarie alla tutela della salute e della sicurezza, conformemente a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08;

- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Inoltre i responsabili di UU.O.O.:

- a) verificano, direttamente o tramite personale preposto da loro incaricato, il rispetto, da parte degli operatori della propria unità, delle procedure di sicurezza elaborate dal SPP, ed eventualmente, delle procedure elaborate, per specifiche esigenze, direttamente dalla propria Unità;
- b) verificano il rispetto dei programmi di manutenzione ordinaria di strutture ed impianti assegnati all'U.O di cui sono responsabili;
- c) richiedono interventi non programmati di manutenzione, indicandone la motivazione;
- d) trasmettono al SPP e al M.C. le procedure di lavoro adottate.

Art. 10 - DELEGA DI FUNZIONI

Il Datore di Lavoro, può delegare tutte le funzioni attribuitegli dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/08 e cioè:

- la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la redazione del Documento di Valutazione dei rischi.

La delega è ammessa, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09, con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Compito principale dei dirigenti con delega di funzioni è quello di analizzare, in collaborazione con il RSPP e il Medico Competente, le necessità che attengono alla prevenzione e protezione dei lavoratori, comunicarle formalmente ai Settori aziendali competenti, accertandosi successivamente dell'effettiva esecuzione di quanto richiesto sia in caso si tratti di fornitura di dispositivi di protezione individuale o di altro materiale di sicurezza sia in caso si tratti di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, verifiche di sicurezza su strutture, macchine, impianti e attrezzature elettromedicali, e contemporaneamente vigilare sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte dei lavoratori.

Art. 11 - PREPOSTO

Ai sensi dell'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 81/08, il "preposto" è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

A titolo esemplificativo possono assumere le funzioni di preposto le seguenti posizioni funzionali:

- Responsabile UOS, CSSA, Coordinatore infermieristico, tecnico coordinatore, dirigente di uffici amministrativi o di ambulatori e simili ove non siano presenti ulteriori articolazioni strutturali.

Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 19 del D.Lgs. 81/08 e da altre norme specifiche in materia di sicurezza e a coadiuvare i Dirigenti nel raggiungimento degli obiettivi di sicurezza.

In particolare:

1. Ai sensi dell'art. 19, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle procedure di sicurezza elaborate dal SPP e dal MC, sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/08.

Art. 12 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, come definito all'art. 2, comma 1, lett. l) del D. Lgs. 81/08 è organizzato secondo le indicazioni della Circolare Assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010 "Linee guida sull'assetto organizzativo e funzionale dei SS.PP.PP. delle strutture sanitarie della Regione Siciliana.

Il Responsabile SPP nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel rispetto di quanto sancito dall'art.33 del D.Lgs. 81/08, programma e coordina la sicurezza nell'ambito delle strategie politiche elaborate dalla Direzione Generale.

Organizza e controlla la gestione della sicurezza globale, propone la specifica attività formativa ed informativa, la consulenza e assistenza, quale tessuto connettivo fondamentale affinché la politica della sicurezza si realizzi.

Con l'ausilio dei componenti del Servizio medesimo e dei soggetti responsabili, provvede ai compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs 81/08 e precisamente:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del D.Lgs. 81/08, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 81/08.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al D. Lgs. 81/08.

Il SPP realizza le sue funzioni attraverso l'elaborazione di linee guida e procedure generali e specifiche e attraverso una azione di periodico controllo sul corretto rispetto delle stesse da parte dei soggetti interessati.

Per quanto riguarda gli aspetti esclusivamente operativi della gestione della sicurezza il SPP farà riferimento, così come riportato nella Circolare Assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010 sopra citata, a specifiche strutture organizzative aziendali:

- il settore tecnico per gli interventi di programmazione e manutenzione strutturale ed impiantistica;
- l'ingegneria clinica per la gestione in sicurezza delle apparecchiature elettromedicali;

- l'ufficio formazione per lo svolgimento dei corsi di formazione e l'organizzazione del sistema di formazione, sulla scorta del fabbisogno formativo in tema di sicurezza proposto dal RSPP;
- il settore provveditorato ed economato per l'accertamento dei requisiti di sicurezza e salute sia in fase di acquisto che di manutenzione di macchine, attrezzature, dispositivi medici, arredi, ecc.;
- la farmacia per l'accertamento dei requisiti di sicurezza e salute in fase di acquisto di sostanze chimiche, disinfettanti, DPI e presidi di sicurezza;
- le Direzioni Sanitarie di Presidio per l'accertamento dei requisiti di igiene delle strutture ospedaliere, per la corretta gestione dei rifiuti ospedalieri, nonché per la gestione dell'emergenza interna ed esterna.

Art.13 - MEDICO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 2, lett.h) del D.Lgs. 81/08 il "Medico Competente" è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 81/08, con il Datore di Lavoro alla valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e per tutti gli altri compiti previsti dal citato decreto.

Organizza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente, attraverso visite mediche ed accertamenti, preventivi e periodici ai fini dell'idoneità dei lavoratori alla mansione specifica.

Gli accertamenti ritenuti necessari dal medico competente comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio.

Partecipa alla valutazione del rischio, alla stesura del documento di valutazione dei rischi ed adempie, comunque, a quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08 e in particolare:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- k) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14 - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati dai lavoratori secondo modalità previste nell'art. 47 del D.Lgs. 81/08, con le funzioni e i compiti stabiliti nell'art. 50 del D.Lgs. 81/08, che così recita:

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 81/08;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08;
- k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/08, contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 81/08 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, consultabile esclusivamente in azienda.

5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione

Art. 15 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/08:

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Art.16 - MEDICO AUTORIZZATO

Al Medico autorizzato sono demandati i compiti previsti dal D.Lgs. 101/20 in materia di sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti;

Art. 17 - ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE

L'esperto di radioprotezione assicura la sorveglianza fisica per le attività disciplinate dal D.Lgs. 101/20.

Art. 18 – SERVIZIO TECNICO

Il Servizio Tecnico è incaricato di:

- attuare gli interventi strutturali ed impiantistici programmati, provvedendo affinché gli ambienti di lavoro, gli impianti e le attrezzature di lavoro siano adeguati alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza del lavoro, alle linee guida per l'edilizia sanitaria ed ospedaliera e alle norme tecniche specifiche;
- attuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture e impianti;
- gestire le verifiche periodiche, i controlli e i collaudi prescritti dalle normative vigenti e la tenuta dei relativi registri (registro antincendio, registro delle verifiche sugli impianti elettrici, ecc.)
- gestire gli adempimenti relativi al Titolo IV° del D. Lgs. 81/08 "Cantieri Temporanei e mobili" nei casi previsti;
- gestire gli adempimenti relativi ad appalti di servizi e forniture curando l'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, avvalendosi della collaborazione del SPP per la predisposizione del Documento Unico della Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) e per il coordinamento delle attività di prevenzione e protezione.
- custodire le certificazioni previste dalla normativa vigente relative alla sicurezza di impianti e strutture (certificazione di conformità di impianti elettrici, condizionamento, ascensori, impianti di messa a terra, ecc.) e mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per ottenerle nei casi in cui le stesse non siano disponibili;
- è responsabile della corretta tenuta della documentazione relativa ad autorizzazioni, verifiche di legge e collaudi richiesti dalla normativa vigente.
-

Art. 19 – SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA

Il Servizio di Ingegneria Clinica è incaricato di:

- provvedere ai collaudi di accettazione delle apparecchiature elettromedicali, prima dell'entrata in esercizio delle stesse nelle varie Unità Operative, verificandole in riferimento alla normativa CEI di riferimento e accertando che siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonché dei manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana;
- effettuare le verifiche periodiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature elettromedicali;
- effettuare la manutenzione preventiva intesa come la periodica esecuzione di tutte quelle operazioni di controllo e messa a punto tendenti ad assicurare il normale e perfetto funzionamento delle apparecchiature elettromedicali, tramite la prevenzione dei guasti;
- effettuare la manutenzione correttiva applicando tutte le procedure atte ad accertare la presenza di un guasto o di malfunzionamento di una apparecchiatura elettromedicale, individuando la causa e adottando tutte le misure per garantirne il ripristino delle normali condizioni di funzionamento e se del caso eseguendo la verifica di sicurezza elettrica;
- effettuare la manutenzione straordinaria delle apparecchiature elettromedicali;
- verificare che le apparecchiature elettromedicali siano utilizzate per le destinazioni d'uso indicate dai produttori e che siano collegate agli impianti di alimentazione secondo le prescrizioni normative vigenti;
- procurare e/o predisporre tutta la documentazione prevista per legge, relativa alla sicurezza delle apparecchiature elettromedicali, e provvede alla tenuta di detta certificazione nel fascicolo tecnico di ogni singola apparecchiatura;

Art. 20 – SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Il Servizio Provveditorato ed Economato è incaricato in collaborazione con il SPP e il M.C. di:

- verificare nell'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e collettiva, presidi di sicurezza, che gli stessi siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle vigenti normative;
- gestire gli adempimenti relativi ad appalti di servizi e forniture curando l'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, avvalendosi della collaborazione del SPP per la predisposizione del Documento Unico della Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) e per il coordinamento delle attività di prevenzione e protezione.

Art. 21– SERVIZIO DI FARMACIA

Il Servizio di Farmacia in collaborazione con il SPP e il M.C.:

- cura che le sostanze ed i preparati pericolosi e i DPI acquistati siano conformi ai requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori;
- adegua i capitolati di gara alle disposizioni suddette;
- provvede ad inviare al SPPP, MC, e alle UU.OO. interessate le Schede di sicurezza delle sostanze e/o preparati pericolosi.

Art. 22 - DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO OSPEDALIERO E DI DISTRETTO NELLE DIVERSE ARTICOLAZIONI AZIENDALI

- Svolge compiti di generale orientamento, attuazione e monitoraggio degli aspetti igienico-sanitari;
- Promuove la diffusione delle procedure di sicurezza elaborate dal SPP e dal MC;
- Verifica il rispetto del Regolamento di Sicurezza Aziendale da parte dei Dirigenti Responsabili delle Unità Operative;
- Promuove la diffusione nel suo ambito di competenza delle procedure di raccolta e stoccaggio dei rifiuti e ne verifica la corretta applicazione;
- Trasmette periodicamente al SPP e al M.C. i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- È Responsabile della gestione delle Squadre di emergenza e dell'attuazione del Piano di Emergenza.

Art. 23 - SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

- Fornisce al M.C. e al SPP i nominativi dei nuovi assunti e la loro collocazione per i provvedimenti che ne conseguono;
- fornisce al M.C. e al SPP i nominativi dei lavoratori assunti con normativa speciale, con l'indicazione della loro collocazione;
- collabora per l'applicazione della normativa speciale inerente le donne in gestazione e puerperio.

Art. 24 - SERVIZIO FORMAZIONE AZIENDALE

- Assicura la rispondenza degli interventi formativi aziendali al programma di gestione per la sicurezza aziendale secondo le indicazioni del SPP e del M.C.;
- collabora con il RSPP, MC e RLS nell'organizzazione di specifiche iniziative formative a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- custodisce le registrazioni delle presenze dei partecipanti ai corsi di formazione.

Art. 25 - SCHEMA TIPO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE RELATIVE COMPETENZE

Adempimenti	Competenze
Valutazione dei rischi e DVR	Datore di Lavoro, RSPP, M.C.
Nomina RSPP e M.C.	Datore di Lavoro
Squadra di emergenza e attuazione P. di emergenza	Direttore Medico di Presidio Ospedaliero
Verbali delle riunioni art. 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.	Datore di Lavoro
Registrazione manutenzioni	Servizio Tecnico
Inventario strumenti e attrezzature	Servizio Patrimoniale
Schede e manuali d'uso di strumenti e apparecchiature elettromedicali	Servizio Tecnico e/o Servizio di Ingegneria clinica
Registrazioni e documenti di formazione del personale	Ufficio Formazione
Accettazione dei Dispositivi di Protezione Individuale	Lavoratori
Procedure, protocolli di sicurezza, linee guida, manuali di informazione, ecc.	RSPP e M.C.
Schede di sicurezza di sostanze pericolose	Servizio di Farmacia e Direttori UU.OO., SPP e MC
Sopralluoghi nei luoghi di lavoro	RSPP e M.C., RLS
Autorizzazioni ed omologazioni	Servizio Tecnico
Certificazioni di conformità di strutture e impianti	Servizio Tecnico
Documentazione Sorveglianza Sanitaria	Medico Competente
Dati relativi al personale: nuove assunzioni, trasferimenti, cessazioni	Servizio Risorse Umane
Procedure di lavoro	Direttori di Unità Operative
Informazione	Responsabile S.P.P. e MC
Formazione	Ufficio Formazione sentiti: RSPP, M.C. e RLS
Manutenzione apparecchiature elettromedicali	Servizio di Ingegneria Clinica
Manutenzione strutture ed impianti	Servizio Tecnico
Adempimenti D.Lgs. 101/20 (sorveglianza fisica della radioprotezione)	Esperto di radioprotezione
Adempimenti D.Lgs. 101/20 (sorveglianza medica della radioprotezione)	Medico autorizzato

Art. 26 - VERIFICHE INTERNE

Sono obbligatorie ogni qualvolta avvenga una variazione delle attività o del luogo di lavoro in cui esse vengono svolte o nell'utilizzo di nuove attrezzature o di sostanze e di prodotti chimici pericolosi nell'attività lavorativa.

Il Dirigente, che effettua la variazione di cui sopra, avvisa preventivamente il S.P.P. e il M.C., che intervengono con eventuali suggerimenti e prescrizioni.

Il S.P.P., inoltre, effettua periodicamente ed in modo programmato, in collaborazione con il MC, sopralluoghi di verifica delle condizioni di sicurezza nell'Azienda informando gli RLS.

Art. 27 – MONITORAGGIO

Il Servizio Prevenzione e Protezione effettua il monitoraggio della sicurezza nelle sedi ASP attraverso i sopralluoghi svolti durante l'anno, richiesti dalle figure preposte e i sopralluoghi ritenuti necessari e redige i Piani delle Misure di Adeguamento di tutte le sedi aziendali, redige, inoltre, i relativi verbali e li trasmette alle UU.OO. competenti per la risoluzione delle problematiche riscontrate in sede di sopralluogo.

Art. 28 – NORMA FINALE

Il Regolamento deve essere aggiornato ogni qualvolta si rilevano importanti e significative variazioni nell'organizzazione e gestione dell'Azienda e/o nella normativa di riferimento.

Art. 29 RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. Lgs 81/08 e s.mi. Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro
- D.M. 388/2003: Disciplina il pronto soccorso aziendale e l'organizzazione degli addetti.
- D.M. 3 settembre 2021: Regola i criteri generali di prevenzione incendi e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro
- D.M. 29 marzo 2021. Rappresenta la norma d'integrazione del Codice di Prevenzione Incendi
- D.M. 18 settembre 2002: Definisce la Regola Tecnica Verticale per le strutture sanitarie
- D.Lgs. 101/2020: Sorveglianza medica della radioprotezione.

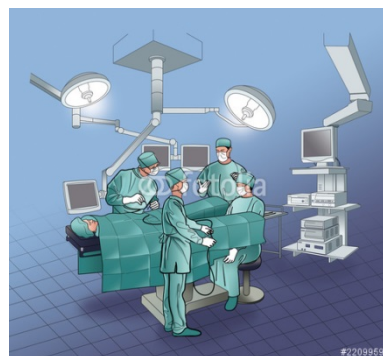
Art. 30 ALLEGATI

- Manuale di Informazione per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Emissione Luglio 2025.
- Registro dei controlli, delle verifiche degli interventi di manutenzione delle attrezzature antincendio.



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

MANUALE DI INFORMAZIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)



EMISSIONE LUGLIO 2025

Sommario

INTRODUZIONE.....	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	3
MISURE GENERALI DI TUTELA (Art. 15).....	4
ORGANIGRAMMA.....	6
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	8
PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	9
IL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE.....	10
COME È ORGANIZZATO	10
IL MEDICO COMPETENTE.....	10
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) E SUE ATTRIBUZIONI (ART. 50).....	11
IL LAVORATORE:.....	12
LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE	13
GLI ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO	14
I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	16
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA.....	18
LUOGHI DI LAVORO	19
LA SEGNALETICA DI SICUREZZA	20
LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI	22
GLI IMPIANTI E GLI APPARECCHI DI ESTINZIONE INCENDI.....	24
GESTIONE DELLE EMERGENZE	25
ATTREZZATURE DI LAVORO.....	27
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.....	29
VIDEOTERMINALI	32
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE.....	34
RISCHI DA AGENTI FISICI.....	35
IL RUMORE.....	36
VIBRAZIONI	37
RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTRROMAGNETICI	39
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI.....	39
RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI	40
LE RADIAZIONI NON IONIZZANTI.....	43
RISONANZA MAGNETICA	43
MICROCLIMA.....	44
ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE	45
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	45
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI	50
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI.....	54
INFORTUNIO SUL LAVORO	55
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI.....	57
STRESS LAVORO-CORRELATO	58

INTRODUZIONE

L'OMS definisce il concetto di salute come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in assenza di malattia o infermità, la salute è un bene essenziale per lo sviluppo sociale, economico e personale”.

La legislazione vigente riguardante la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008 art. 36 e successive modifiche e integrazioni) prevede che vengano fornite informazioni a tutti coloro che accedono in aree in cui si svolgono attività lavorative.

Il presente manuale intende fornire uno strumento di consultazione e di informazione veloce e completa sul significato e sulle figure coinvolte nella gestione della **sicurezza** e della **salute**.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 80 del 17/03/1898 “Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro”; fu il punto di partenza per le emanazioni di numerose leggi e regolamenti a tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- 1930, emanazione del Codice Penale: individua i reati in materia di sicurezza a carico dell'imprenditore (art. 437 e art, 451);
- 1942, viene emanato il nuovo Codice Civile, che separa la prevenzione della tutela assicurativa e la tutela della salute del lavoratore si configura come dovere posto a carico del datore di lavoro (art. 2087);
- 1948, con la Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare con gli art. 32 e 41, c. 2, il principio della tutela della salute dei lavoratori e della collettività, è garantito anche da fonti costituzionali.

Con successivi Decreti, le norme per la sicurezza e la prevenzione negli ambienti di lavoro a tutela dei lavoratori, hanno subito evoluzioni sempre più specifiche e dettagliate:

- DPR 547 del 27/04/1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”
- DPR 303 del 19/03/1956 “norme generali per l'igiene del lavoro”:

gli articoli 4 del DPR 547/55 e 303/56, definivano i doveri dei datori di lavoro, dei dirigenti dei preposti e dei lavoratori, ognuno per la parte di competenza, in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Con il recepimento delle Direttive Comunitarie si è passato da un sistema puntuale e specifico ad un sistema di procedure e di valutazione dei rischi:

- DPR 962/82
- DPR 175/88
- D. Lgs 277/91
- D. Lgs, 626/94

Nei citati Decreti si delinea e prende forma il concetto di valutazione di rischio, con un coinvolgimento sempre maggiore di attività lavorative diverse, fino ad arrivare alla introduzione della obbligatorietà della valutazione dei rischi che non si riferisce ad un agente specifico, ma si estende alla complessità di tutte le attività aziendali, concretizzandosi ad uno strumento operativo che descrive le misure tecniche ed organizzative che il datore di lavoro deve adottare al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori.

- D. Lgs 81 09/04/08: “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”

Con l'emanazione e la pubblicazione del D. Lgs 81/08, sono stati aggiornati ed integrati sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni, i contenuti del D.Lgs 626/94, ora abrogato insieme ad altre precedenti normative, ed il loro contenuto è stato in esso ricompreso, al fine di condurre ad una interpretazione ed applicazione più chiara della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

IL D. Lgs 81/08 garantisce :

- l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati;
- gli utenti dei servizi di orientamento, di formazione scolastica, universitaria e professionale quando sono avviati presso datori di lavoro;
- gli allievi di scuole o di università quando partecipano a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro oppure agenti chimici, fisici e biologici.
- lavoratori stagionali;
- lavoratori a tempo determinato;
- lavoratori con contratto di formazione;
- volontari.

MISURE GENERALI DI TUTELA (Art. 15)

- La valutazione dei rischi;
- Programmazione prevenzione;
- Eliminazione dei rischi;
- Rispetto dei principi ergonomici;
- Riduzione dei Rischi alla fonte;
- Sostituzione di ciò che è pericoloso, con ciò che non lo è o è meno pericoloso;

- Limitazione esposti;
- Limitazione uso agenti nocivi;
- Controllo sanitario dei lavoratori;
- Informazione /formazione lavoratori;
- Informazione /formazione dirigenti e preposti;
- Informazione /formazione RLS;
- Partecipazione e consultazione lavoratori;
- Partecipazione e consultazione RLS;
- Programmare le misure per attuare il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- Misure di emergenza, primo soccorso, lotta antincendio;
- Uso dei segnali di avvertimento.

Con la successiva emanazione e pubblicazione del **D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”** sono stati aggiornati ed integrati sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni, i contenuti Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ORGANIGRAMMA

Tabella 1: principali figure che si occupano di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

FIGURA	RUOLO	COMPITI
Direttore Generale	Garante strutturale della sicurezza; ha poteri decisionali, organizzativi, di spesa.	Definisce la politica aziendale in materia di sicurezza ed organizza le attività conseguenti; ha l'obbligo di garantire l'attuazione di quanto enunciato all'art. 15; è diretto responsabile dell'obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione e di vigilare che queste siano puntualmente osservate.
Delegati di funzione	Analizzare, in collaborazione con il RSPP e il Medico Competente, le necessità che attengono alla prevenzione e protezione dei lavoratori, comunicarle formalmente ai Settori aziendali competenti, accertandosi successivamente dell'effettiva esecuzione di quanto richiesto.	Obblighi previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Dirigente	Garante organizzativo; Direttore/Responsabile di Unità Operativa	Persona che, nel settore di competenza, attua le direttive del datore di lavoro: organizza, coordina, dispone, vigila ed adotta, tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori a lui sottoposti.
Preposto	Sovrintende all'attività lavorativa	È colui che alle dipendenze del datore di lavoro e del dirigente, vigila e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, anche per quanto riguarda il rispetto di limitazioni/prescrizioni contenute nel giudizio di idoneità del medico competente
Lavoratore	Colui che svolge una attività nell'ambito dell'organizzazione	Osserva le istruzioni impartite (vedi sezione specifica)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	Eletto fra i lavoratori o designato dalle organizzazioni sindacali fra i lavoratori	È l'interlocutore preferenziale fra i lavoratori e le altre figure della Sicurezza. (vedi sezione specifica)

Tabella 2: principali servizi che si occupano di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

SERVIZIO	RUOLO/FUNZIONE	DOVE SI TROVA
Medici Competenti (MC)	Tutela della salute di tutti i lavoratori e/o ad essi assimilati	Via Esseneto, 12 Agrigento
Medico Autorizzato (MA)	Tutela la salute di tutti gli operatori radioesposti	Via Esseneto, 12 Agrigento
Servizio Prevenzione Protezione (SPP)	Valutazione dei rischi presenti in tutti i luoghi di lavoro	Viale della Vittoria, 321 Agrigento
U.O. Fisica Sanitaria	Monitoraggio rischi da radiazioni ionizzanti presenti nei luoghi di lavoro	C/da Consolida c/o Stabilimento Ospedaliero San Giovanni di Dio.
U.O. Servizio Tecnico	Progettazione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili e degli impianti	Viale della Vittoria, 321 Agrigento
U.O. Servizio Provveditorato	Verificare la conformità ai requisiti di sicurezza di apparecchiature, attrezzature, D.P.I e presidi sanitari. Gestire gli adempimenti relativi ad appalti e forniture ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.	Viale della Vittoria, 321 Agrigento
U.O. Formazione/Aggiornamento	Gestione anche degli eventi riguardanti la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori	Viale della Vittoria, 321 Agrigento

Articolo 17-Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

IL DVR (Documento Valutazione Rischi)

E' lo strumento qualitativo e quantitativo fondamentale, che permette al datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificarne l'attuazione.

DEFINIZIONI

- a) **Rischio:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
- b) **Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

“ valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo del 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
 - a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
 - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste

dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. La valutazione sarà ovviamente più o meno complessa a seconda delle dimensioni o delle attività dell'azienda. Il datore di lavoro valuta i rischi, da solo o con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed, eventualmente, del medico competente, medico autorizzato, Esperto Qualificato ecc. consultando preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Una volta effettuata la valutazione dei rischi, devono essere predisposti piani di bonifica e/o risanamento.

Tali piani devono contenere le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi sia tecnici e organizzativi (o procedurali) sia relativi alla formazione e informazione dei lavoratori.

- Per **interventi tecnici** si indicano quei provvedimenti che consentano di ridurre il rischio alla fonte utilizzando tecniche o attrezzature di lavoro o materiali/sostanze.
- Per **interventi organizzativi** o procedurali si intendono invece quelli che incidono sull'organizzazione produttiva.
- Quando le misure tecniche, organizzative e procedurali attuabili, non sono sufficienti a controllare i rischi derivanti dall'esposizione ai pericoli individuati sul luogo di lavoro, si devono mettere in campo tutti gli ulteriori provvedimenti di tipo collettivo (es. misure igieniche) od individuali (es. il ricorso ai DPI) atti allo scopo.

IL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è l'insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzato all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Persegue il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, promuovendo e svolgendo attività di prevenzione, fornendo supporto ai datori di lavoro, Resp. U.O. e lavoratori in materia di identificazione dei rischi.

Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure di sicurezza e di salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica con il datore di lavoro, medico competente e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

COME È ORGANIZZATO

Il Servizio di Prevenzione e Protezione svolge le proprie funzioni in collaborazione con altre U.O. che operano in maniera integrata e coordinata:

- U.O. Sorveglianza sanitaria (M.C.);
- Sorveglianza medica (medico autorizzato per rischio radiazioni ionizzanti);
- U.O. Fisica Sanitaria (Esperto Qualificato);
- U.O. Formazione aziendale;
- U.O. Servizio Tecnico;
- U.O. Servizio Provveditorato.

IL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente è un dipendente o un libero professionista in possesso di uno dei titoli e dei requisiti professionali (art. 38), che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria del lavoratore, nei numerosi casi

previsti dalla normativa e di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Il Medico Competente valuta inoltre i rischi per la salute e l'igiene degli ambienti di lavoro e partecipa all'attività di formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi specifici.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- visita medica preventiva intesa a conoscere l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) E SUE ATTRIBUZIONI (ART. 50)

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività lavorative;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, e successivi provvedimenti;
- è consultato per la designazione degli addetti alla prevenzione e dei lavoratori addetti a “compiti specifici” (antincendio, evacuazione rapida per emergenze, pronto soccorso);
- è consultato per l'organizzazione e la formazione dei lavoratori addetti a “compiti specifici”;
- è consultato per tutti i temi oggetto della riunione periodica di prevenzione cui deve partecipare (art.35);
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- deve ricevere adeguata formazione, tempo sufficiente mezzi e strumenti idonei, accesso alla documentazione.

L'RLS deve ricevere informazioni su:

- rischi, la valutazione, le misure, gli infortuni, le malattie professionali, gli ambienti;
- quelle provenienti dagli organi di vigilanza (non solo verbali, pareri, relazioni, autorizzazioni);
- quelle relative alla sorveglianza sanitaria (significato degli accertamenti, risultati collettivi).

IL LAVORATORE:

“È la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Al lavoratore così definito sono equiparati: socio di cooperativa o società, l'allievo di istituti di istruzione, di istituti universitari o che partecipa a corsi formazione professionale nei quali si faccia uso di attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, il volontario.”

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (Art. 20) .

1.Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2.I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3.I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

A questi obblighi sono da aggiungere i diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave o immediato:

- “ il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa” .
- “ il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, purchè non abbia commesso una grave negligenza”.

Infine tra i lavoratori, il datore di lavoro individua e designa quelli incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze.

LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE

Uno degli aspetti più importanti del decreto riguarda l'obbligo per il datore di lavoro di **Informare e Formare** tutti i lavoratori.

L' **informazione** deve essere fornita a tutti i lavoratori e deve essere relativa ai rischi in generale e specifici presenti in azienda relative a:

- alle misure preventive adottate;
- alle disposizioni da seguire;
- alla pericolosità delle sostanze;
- ai dei medici competenti e responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- agli operatori addetti a compiti specifici (es. addetti antincendio ed emergenza).

La **formazione** è un processo educativo atto a fornire a tutti i lavoratori conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda; devono essere formati con particolare riferimento a :

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza nell'azienda.

Inoltre devono ricevere una formazione specifica e approfondita alcune figure che assumono un'importanza rilevante in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Queste figure sono:

- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- gli addetti alla gestione dell'Emergenza.

Il primo deve ricevere, tramite un corso di almeno 32 ore, approfondite nozioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

I secondi devono partecipare a corsi specifici (per esempio di prevenzione incendi e di primo soccorso) per essere messi in condizioni di gestire correttamente una situazione di emergenza. L'informazione e la formazione devono essere attuate, per tutti i lavoratori:

- al momento di assunzione;
- in occasione di cambio di mansione;
- in occasione dell'acquisto di nuove attrezzature o adozione di nuove tecnologie;
- nel caso di rilevanti variazioni organizzative o gestionali dell'attività.

GLI ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

art. 13. "La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio"

Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è garantito:

- dal controllo degli organismi interni all'attività lavorativa
- dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza

Agli **organismi di vigilanza pubblici** spettano:

- le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche
- l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori
- gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro .

Agli **organismi interni** è riservato il primo livello di prevenzione.

Organi di vigilanza pubblici:

Azienda Sanitaria Provinciale

Vigili del fuoco

Ispettorato territoriale del lavoro

INAIL

Azienda Sanitaria Provinciale (ASP)

SPRESAL(organo di controllo dell'Azienda Sanitaria Provinciale)

- **verifica** l'applicazione della normativa vigente tramite il controllo dei luoghi di lavoro, la verifica dei cicli lavorativi e degli impianti, la valutazione delle sostanze usate e il controllo degli accertamenti sanitari preventivi e/o periodici;
- **effettua** accertamenti sanitari successivi al ricorso del lavoratore contro il giudizio di inidoneità del medico competente;
- **conduce** indagini:

- per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità;
- sulle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.

L' **INAIL** è un ente pubblico nazionale con competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ispettorato territoriale del lavoro

È un ufficio che ha il compito, fra l'altro, di vigilare sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza sociale;

Vigili del fuoco

Il Corpo Nazionale dei VVF è un organo del Ministero dell'Interno. Tra i compiti dei V.V.F. rientrano la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro.

Il personale riveste la qualifica di polizia giudiziaria.

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Definizione: “si intende per DPI (dispositivo di protezione individuale) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato allo scopo”.

2. Non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Articolo 75 - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Articolo 76 - Requisiti dei DPI

- 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni.
- 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
 - a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
 - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
 - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
 - d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

- 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
 - a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
 - c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
 - d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
- a) entità del rischio;
 - b) frequenza dell'esposizione al rischio;
 - c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
 - d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
 - b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
 - c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
 - d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
 - e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
 - f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
 - g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
 - h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
- a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
 - b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
 - a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
 - b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Per dispositivi di protezione collettiva si intendono quei sistemi che intervengono sulla fonte inquinante e che riducono l'impatto delle sostanze pericolose presenti in quell'ambiente.

I principali sistemi in uso agiscono sulla ventilazione degli ambienti:

- ventilazione localizzata : è il metodo più efficace e nella captazione degli inquinanti a livello del punto di emissione evitando quindi che possano disperdersi nell'ambiente ed essere inalati dai lavoratori;
- Ventilazione generale: consiste nella eliminazione degli inquinanti mediante l'estrazione dell'aria dagli ambienti di lavoro e l'immissione dell'aria pulita;

Elementi costitutivi di un impianto di aspirazione localizzata:

- **la cappa:** è il dispositivo attraverso il quale si raccoglie la maggior parte degli inquinanti, è l'elemento più importante degli impianti per poter realizzare la completa cattura degli inquinanti con la minima estrazione d'aria;
- **il ventilatore:** è il dispositivo che provvede ad estrarre l'aria dalle cappe;

- **le canalizzazioni:** sono gli elementi che convogliano le masse d'aria inquinata verso l'esterno degli ambienti di lavoro e pertanto collegano fra loro tutti i componenti dell'impianto di aspirazione;
- **il depuratore d'aria:** è la parte dell'impianto deputata alla filtrazione e purificazione dell'aria estratta dall'ambiente prima dell'espulsione all'esterno.

LUOGHI DI LAVORO

Definizione: “luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro”.

Un luogo di lavoro è un sistema assai complesso nel quale è necessario conciliare costantemente gli obiettivi e le esigenze di un'attività produttiva con la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il datore di lavoro provvede affinché:

- i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente ;
- le vie di circolazione, interne o all'aperto, che conducano a uscite o ad uscite di emergenza nonché le stesse siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a manutenzione regolare e vengano eliminati, più rapidamente possibile, i difetti relativi che possano pregiudicare la sicurezza dei lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.



LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. impone l'obbligo di predisporre, negli ambienti di lavoro, idonea segnaletica di sicurezza per informare i lavoratori sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una determinata situazione, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

TIPOLOGIA DI SEGNALE

SEGNALI DI DIVIETO						
						
Vietato	Vietato	Divieto di	Vietato	Divieto di	Acqua non	Non toccare

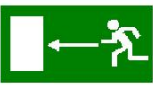
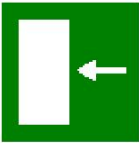


fondo bianco,
etc.....)


Sostanze nocive

Carrelli di movimentazione

- **Segnali di avvertimento:** triangolari e di colore giallo, informano il lavoratore di un pericolo (es. materiale radioattivo, pericolo di incendio, sostanze tossiche, etc.).

SEGNALI DI SALVATAGGIO						
						
Percorso/ Uscita emergenza	Percorso/ Uscita emergenza	Percorso da seguire + cartello	Telefono per salvataggio pronto soccorso	Pronto soccorso	Doccia di sicurezza	Lavaggio degli occhi

- **Segnali di salvataggio:** quadrati o rettangolari e di colore verde, indicano le vie di fuga, le uscite di sicurezza, ubicazione di pronto soccorso, etc.

SEGNALI DI PRESCRIZIONE					
					
Protezione obbligatoria per gli occhi	Casco di protezione obbligatoria	Protezione obbligatoria dell'udito	Calzature di sicurezza obbligatorie	Guanti di protezione obbligatoria	Passaggio obbligatorio per i pedoni

- **Segnali di prescrizioni:** tondi e di colore blu, informano il lavoratore che deve assumere un certo comportamento (protegersi gli occhi, usare il casco, indossare la maschera, etc.)

SEGNALI PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO				
				
Percorso da seguire	Estintore	Lancia antincendio	Telefono per gli interventi antincendio	

- **Segnali per le attrezzature antincendio:** forma quadrata o rettangolare. Immagine bianca su fondo rosso (es. estintore, lancia antincendio, etc.).

LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

La prevenzione degli incendi: disciplina nel cui ambito sono promossi, studiati, predisposti e sperimentati, provvedimenti, accorgimenti, misure e modi azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.

Articolo 46 - Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Il datore di lavoro ai sensi dell'art. 46 comma 3 (prevenzione incendi) del D.Lgs 81/08 deve adottare:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2. misure precauzionali di esercizio;
3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4. criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

L'incendio è la risultanza della combinazione di tre elementi essenziali:

- **IL COMBUSTIBILE**, il materiale in grado di combinarsi chimicamente con l'ossigeno (o altra sostanza) con emissione di energia termica;
- **IL COMBURENTE**, la sostanza atta ad alimentare la combustione mediante ossidazione del combustibile con ossigeno (o altro elemento specifico);
- **L'INNESCO**: la sorgente di energia a temperatura sufficiente a dare avvio alla combustione.



Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:

- è vietato fumare (deve essere reso noto al personale mediante avvisi) ;

- è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza (deve essere reso noto al personale mediante avvisi);
- devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;
- L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi;
- Parimenti l'acqua e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione;
- È buona norma evitare, per quanto possibile, l'accumulo non controllato di materiali infiammabili o sostanze chimiche combustibili (carta, cartoni, polvere) e mantenere sempre in ordine le zone di lavoro, anche per impedire che questo materiale si accumuli e resti nascosto.

Alcuni comportamenti permettono di limitare la propagazione di eventuali focolai di incendio:

- nel caso in cui si scopra un principio di incendio, evitare di creare correnti d'aria e, se possibile, chiudere le porte e le finestre prima di abbandonare il locale;
- se al di là di una porta chiusa si nota un innalzamento anomalo della temperatura o la fuoriuscita di fumo, evitare di aprirla e dare l'allarme al personale incaricato.

Per prevenire la possibilità di innesco controllare l'impianto elettrico:

- tutti i suoi elementi (prese, spine, fili, etc.) devono essere in ottimo stato;
- occorre evitare l'utilizzo di prese multiple che potrebbero surriscaldarsi e di riduttori che potrebbero causare un sovraccarico di tensione;
- In caso di guasto fare sempre intervenire un professionista.

MISURE DI PROTEZIONE

Le principali misure di protezione si classificano in:

Misure di protezione passiva e protezione attiva

Protezione passiva

Insieme delle misure di protezione che non richiedono l'azione di un uomo o l'azionamento di un impianto.

Si tratta della progettazione e esecuzione di strutture e sistemi capaci di limitare gli effetti dell'incendio nello spazio e nel tempo (garantire l'incolumità dei lavoratori, limitare gli effetti nocivi di prodotti della combustione, contenere i danni a strutture, macchinari, beni)

Esempi:

- distanze di sicurezza;
- compartimentazione dei locali;

- muri tagliafuoco, schermi etc.;
- strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate ai carichi d'incendio;
- materiali classificati per la reazione al fuoco;
- sistemi di ventilazione;
- sistema di vie di esodo e luoghi sicuri sia per numero che per localizzazione.

Protezione attiva

Insieme delle misure che **richiedono l'azione di un uomo o l'azionamento di un impianto**, al fine di una rilevazione precoce dell'incendio, della segnalazione e dell'azione di spegnimento dello stesso.

Esempi:

- Estintori;
- Rete idrica antincendi;
- impianti di segnalazione automatica d'incendio;
- impianti di spegnimento automatici o manuali;
- Dispositivi di segnalazione e d'allarme;
- Impianti di evacuazione di fumo e calore naturale o forzato.

GI IMPANTI E GLI APPARECCHI DI ESTINZIONE INCENDI

Gli impianti e gli apparecchi di estinzione degli incendi sono i mezzi più usati per la lotta al fuoco, questi possono essere suddivisi in impianti fissi (idranti....) o apparecchi portatili e mobili (estintori):



- ☐ **Gli idranti:** sono costituiti da una parte fissa (rete idrica , idranti.....) e da un insieme di attrezzature mobili (manichette, lance per acqua, naspi per attacco rapido.....);sono attacchi dotati di valvola di intercettazione ad apertura manuale, utilizzano l'acqua come agente estinguente.
- ☐ **Gli estintori:** sono apparecchi che contengono una sostanza estinguente che può essere proiettata e diretta su un fuoco sotto l'azione propellente di un gas contenuto nell'estintore stesso.
- **Gli estintori portatili** sono mezzi estinguenti di limitato peso (< 20 kg) e ingombro e quindi con ridotto potere estinguente: contengono un agente estinguente (p. es. polvere) e un gas inerte (p. es. azoto) che funziona da propellente dell'agente estinguente verso il fuoco, possono essere portati a mano;

- **Gli estintori mobili** sono installati su carrelli non possono superare i 300 Kg.

Gli estintori devono essere utilizzati esclusivamente su un principio di incendio localizzato in quanto l'estinguente in essi contenuto è in quantità limitata.

E' particolarmente importante la collocazione degli **estintori portatili**, deve avere le seguenti caratteristiche:

- **visibilità**: idonea segnaletica; verniciatura di colore rosso;
- **accessibilità**: assenza di ingombri che ne impediscano il prelievo; devono essere collocati ad un'altezza dal pavimento tale da permettere il facile ed immediato distacco dal gancio;
- **fruibilità**: protezione contro urti accidentali; protezione contro cadute accidentali.



GESTIONE DELLE EMERGENZE

EMERGENZA: È una situazione anomala che può costituire fonte di rischio per la sicurezza delle persone e di danno per le cose.

Il datore di lavoro deve:

- mettere in atto le misure per la prevenzione degli incendi;
- stabilire le cose da fare nel caso di qualsiasi emergenza (incendio, scoppio, incidenti, salvataggio, pronto soccorso ecc.);
- dare precise istruzioni e preparare un piano nel caso vi sia pericolo grave con la necessità di far uscire rapidamente i lavoratori (misure di evacuazione dei lavoratori);
- dare disposizioni nel caso si debba prestare primo soccorso a feriti/infortunati;
- designare i lavoratori che si occupano di queste evenienze e addestrarli allo scopo.

Articolo 43 - Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

- a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
- c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le

misure predisposte e i comportamenti da adottare;

- d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

- 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
- 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, ameno che non abbia commesso una grave negligenza.

Articolo 45 - Primo soccorso

- 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
- 2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio.

Emergenza

Si possono individuare 3 livelli di emergenza:

Emergenza contenuta

può essere affrontata e controllata dal personale coinvolto, senza l'ausilio del personale addetto;

Emergenza interna

può essere affrontata e controllata dal personale addetto alla gestione dell'emergenza, senza l'ausilio di soccorsi esterni;

Emergenza grave

deve essere affrontata e controllata dal personale addetto con l'ausilio dei soccorsi esterni.

Piano di Emergenza

È necessario che:

- **i percorsi di esodo e le uscite di emergenza** siano adeguatamente segnalati e mantenuti sempre **liberi da ostacoli**;
- **gli estintori** siano **correttamente installati** ed **adeguatamente segnalati**;
- **l'illuminazione di emergenza** ed i **sistemi di allarme** siano **efficienti** e conformi alle disposizioni di legge;
- **i compiti da svolgere** in caso di emergenza siano **sempre assicurati** dal personale addetto alla gestione dell'emergenza;
- **tutto il personale** sia **informato, formato e addestrato**.

ATTREZZATURE DI LAVORO

DEFINIZIONI

- a) **attrezzatura di lavoro**: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
- b) **uso di una attrezzatura di lavoro**: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
- c) **zona pericolosa**: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro
- d) nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
- e) **lavoratore esposto**: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
- f) **operatore**: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

Le attrezzature di lavoro siano:

- installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
- oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso;

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature
- b) alle situazioni anormali prevedibili.

Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

Obblighi dei lavoratori

- ☐ i lavoratori devono seguire i programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- ☐ devono utilizzare le attrezzature secondo le istruzioni ricevute, devono averne cura, non devono apportare modifiche di propria iniziativa;
- ☐ devono segnalare immediatamente ai propri superiori qualsiasi difetto o malfunzionamento delle attrezzature assegnate.

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria: macchine, apparecchi o utensili attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Definizione

- **movimentazione manuale dei carichi** : le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
- **patologie da sovraccarico biomeccanico**: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (allegato XXXIII D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio .

ELEMENTI DI RIFERIMENTO

1. CARATTERISTICHE DEL CARICO

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- il carico è troppo pesante;
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

1. SFORZO FISICO RICHIESTO

Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto col corpo in posizione instabile.

2. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è irregolare, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.

3. ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITÀ

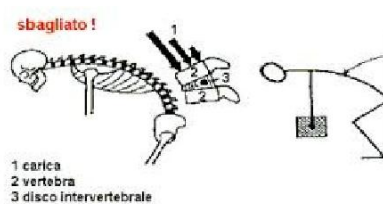
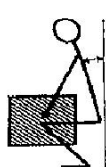
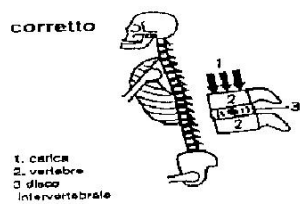
L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze:

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell'addestramento.



VIDEOTERMINALI



Definizioni

Si intende per:

- a) **videoterminale**: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
- b) **posto di lavoro**: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
- c) **lavoratore**: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali.

Il lavoratore soggetto a rischi da videoterminali è esposto:

- a) ai rischi per la vista e per gli occhi (affaticamento, arrossamento, bruciore, annebbiamento della vista, visione confusa);
- b) disturbi muscolo- scheletrici, legati alla postura o a un posto di lavoro non idoneo (rigidità muscolare, dolori ai polsi e alle braccia derivanti dallo scrivere troppo a lungo in posizioni innaturali e senza un appoggio confortevole; dolori in tutto il corpo derivanti dal rimanere seduti alla scrivania senza pause);
- c) all'affaticamento fisico o mentale (stress).

MISURE DI PREVENZIONE

Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività; in assenza di una disposizione contrattuale il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi di **applicazione continuativa** al videoterminale.

Per prevenire i disturbi visivi è necessario: adattare lo schermo alle condizioni di illuminazione ambientale, regolare la luminosità dello schermo, posizionare lo schermo ad angolo retto rispetto alle finestre o a sorgenti di luce riflessa in modo che gli occhi non ricevano luce diretta, collocare lo schermo ad una distanza dagli occhi compresa fra i 50 e gli 80 cm e ricordarsi che il monitor deve essere un pò più basso dell'altezza degli occhi, posizionare i documenti alla stessa distanza dal video.

Per prevenire i disturbi osteo-muscolari, evitare l'errata abitudine di mantenere per lungo tempo posizioni fisse e non ergonomicamente corrette; verificare che la scrivania sia di dimensioni

sufficientemente grandi (in particolare deve poter consentire l'appoggio degli avambracci), di colore chiaro ma non bianco, di altezza pari a circa 72 cm, ecc. ; la sedia sia provvista di un buon supporto dorso-lombare, lo schienale sia inclinabile 90° e 110° ; la tastiera sia mobile e leggermente inclinata, (a richiesta deve essere fornito un poggiapiedi).

- Il rumore deve essere contenuto e tale da non disturbare l'attenzione;
- gli spazi devono permettere una posizione comoda, i cambiamenti di posizione ed i movimenti operativi;
- il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere e di facile uso;
- deve essere assicurata la sicurezza elettrica, nei collegamenti dei videoterminali alla rete elettrica



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

DEFINIZIONI

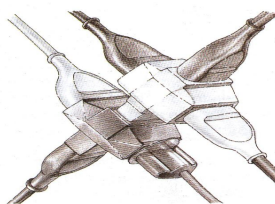
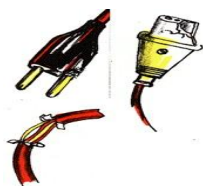
Impianto elettrico: insieme di componenti elettricamente associati al fine di soddisfare scopi specifici e aventi caratteristiche coordinate.

Fanno parte dell'impianto elettrico: tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; fanno parte dell'impianto elettrico anche gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spina destinate unicamente alla loro utilizzazione (norma CEI 64-8)

Componente elettrico: ogni elemento utilizzato per produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica quali macchine, trasformatori strumenti di misura, dispositivi di sicurezza, condutture ed apparecchi utilizzatori (norma CEI 11-1).

Lavoro elettrico "un intervento su impianti o apparecchi con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell'ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di un rischio elettrico (norma CEI 11-27 art.3.8) ;esempi di intervento sono : prove e misure, riparazioni, sostituzioni, montaggi ed ispezioni".

Messa a terra di una parte conduttrice, non destinata ad essere attiva, con lo scopo di proteggere le persone dallo shock elettrico (norma CEI 11-1)



Rischi elettrici

Il rischio elettrico è per definizione la fonte di un possibile infortunio o danno per la salute in presenza di energia elettrica di un impianto elettrico.

- L'infortunio elettrico ovvero la lesione personale o addirittura la morte può essere causato da shock elettrico (o folgorazione), da un'ustione elettrica, da arco elettrico o da incendio od esplosione originati dalla energia elettrica a seguito di una qualsiasi operazione di esercizio su un impianto elettrico.
- elevate temperature o archi elettrici che possono provocare incendi o ustioni

Secondo l'articolo 80 del D. Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve predisporre le misure di prevenzione adeguate, per difendere i dipendenti dai rischi di natura elettrica legati all'utilizzo di impianti elettrici, materiali e attrezzature e, nello specifico, da:

- Contatti elettrici diretti e indiretti;
- Fulminazione diretta e indiretta;
- Sovratensioni;
- Esplosioni;

- Sviluppo e diffusione d'incendi e ustioni causati da sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- Altri casi di guasto razionalmente prevedibili.

Allo scopo di gestire al meglio il rischio elettrico è indispensabile effettuare una valutazione dei rischi che tenga conto di:

- Condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro, incluse eventuali interferenze;
- Rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- Condizioni di esercizio ipotizzabili.

Dopo aver eseguito la valutazione del rischio elettrico, il datore di lavoro procede a:

- Attuare procedimenti tecnici e di gestione volti alla rimozione o alla riduzione dei rischi riscontrati;
- Identificare dispositivi di protezione collettivi e individuali necessari per la sicurezza del lavoro;
- Definire le modalità di utilizzo e manutenzione per garantire nel tempo il mantenimento del livello di sicurezza ottenuto.

Il D. Lgs 81/08 e s.m.i. all'art. 82, comma 1 recita "l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica".

Il datore di lavoro deve assicurare informazione e formazione opportune, per consentire ai propri lavoratori di lavorare in maniera consapevole e sicura.

RISCHI DA AGENTI FISICI

Per **agenti fisici** si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il datore di lavoro

- Valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
- La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.
- La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
- I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

IL RUMORE



Definizione:

Qualsiasi fenomeno acustico che, a differenza del suono, ha carattere irregolare e non musicale o comunque viene percepito come sgradevole, fastidioso.

Gli effetti nocivi che il rumore può causare sull'uomo dipendono da tre fattori:

- intensità del rumore
- frequenza del rumore
- durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Questi effetti possono essere distinti in:

- effetti uditivi: vanno ad incidere negativamente a carico dell'organo dell'udito provocando ipoacusia
- effetti extra-uditivi: insonnia, diminuzione della capacità di concentrazione, facile irritabilità, ecc...

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

- a) valori limite di esposizione rispettivamente $LEX = 87 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 200 \text{ Pa}$ (140 dB(C) riferito a $20 \mu\text{Pa}$);
- b) valori superiori di azione: rispettivamente $LEX = 85 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 140 \text{ Pa}$ (137 dB(C) riferito a $20 \mu\text{Pa}$);
- c) valori inferiori di azione: rispettivamente $LEX = 80 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 112 \text{ Pa}$ (135 dB(C) riferito a $20 \mu\text{Pa}$).

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore, con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

- a. il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A) .
- b. siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

Si può riscontrare esposizione per coloro che operano in ambienti tipo la centrale termica, i gruppi elettrogeni, le officine di manutenzione, le lavanderie, le stirerie, ecc.

Uso dei dispositivi di protezione individuali

Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro **mette a disposizione** dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione **esige** che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
- d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati se, correttamente usati e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.

VIBRAZIONI

Definizioni

- a) **vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:** le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
- b) **vibrazioni trasmesse al corpo intero:** le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;

in relazione alle lavorazioni, è possibile distinguere due criteri di rischio:

- vibrazioni con bassa frequenza (si riscontrano ad esempio nei conducenti di veicoli)
- vibrazioni con alta frequenza (si riscontrano nelle lavorazioni che utilizzano attrezzi manuali a percussione)

Gli effetti nocivi interessano nella maggior parte dei casi le ossa e le articolazioni della mano, del polso, del gomito e sono anche facilmente riscontrabili affaticamento psicofisico e problemi di circolazione.

Misure di prevenzione e protezione

Quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

- a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
- b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

- c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
- d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
- e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
- f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
- g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
- i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI



Definizioni

Si intendono per:

- a) **campi elettromagnetici:** campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
- b) **valori limite di esposizione:** limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici siano protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti.

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI



Il D.Lgs 81/08 e s.m.i. stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

si intendono per:

- a) **radiazioni ottiche:** tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse;
- b) **laser** (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;
- c) **radiazione laser:** radiazione ottica prodotta da un laser;
- d) **radiazione non coerente:** qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;
- e) **valori limite di esposizione:** limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati

direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti.

Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

Se la valutazione dei rischi mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:

- a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;
- b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
- c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
- d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;
- g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
- h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.

In base alla valutazione dei rischi, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.

RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI



Un rischio fisico importante nel settore sanitario è quello d'esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, utilizzate per una prolungata e non protetta attività a scopo diagnostico, terapeutico.

Le radiazioni ionizzanti sono delle particelle e delle onde elettromagnetiche dotate di potere altamente penetrante nella materia e ciò permette alle radiazioni di far saltare da un atomo all'altro gli elettroni che incontrano nel loro percorso. In tal modo gli atomi, urtati dalle radiazioni, perdono la

loro neutralità (che consiste nell'avere un uguale numero di protoni e di elettroni) e si caricano elettricamente, ionizzandosi. L'esposizione può determinare gravi danni fino alla morte cellulare.

Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti (D.Lgs. 101/20 e s.m.i.)

1. I datori di lavoro ed i dirigenti che rispettivamente dirigono le attività disciplinate dal presente decreto ed i preposti che vi sovrintendono devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuare le cautele di protezione e di sicurezza previste dal presente capo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.

2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività, debbono acquisire da un esperto di radioprotezione una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse. A tal fine i datori di lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie. Sulla base delle indicazioni della relazione dell' E.d.R., i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono in particolare:

a) provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussiste un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso a esse sia adeguatamente regolamentato;

b) provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133 e informano i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione;

c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curano che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, e in particolare nelle zone classificate;

d) fornire ai lavoratori, ove necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione;

e) provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), e usino i dispositivi e i mezzi di cui alla lettera d);

f) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;

g) forniscono al lavoratore classificato esposto, o comunque al lavoratore sottoposto a dosimetria individuale, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione, che lo riguardino direttamente, nonché assicurano l'accesso alla documentazione di cui all'articolo 132 concernente il lavoratore stesso.

Obblighi dei lavoratori.

1. I lavoratori devono:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
- c) usare secondo le specifiche istruzioni ricevute i dispositivi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro;
- d) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto la mancanza, l'insufficienza o il mancato funzionamento dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- e) astenersi dal compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- f) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria ai sensi del presente decreto;
- g) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro

L'esposizione può essere ridotta basandosi su tre fattori fondamentali in radioprotezione:

- **distanza:** maggiore è la distanza dalla sorgente di radiazione, minore è l'esposizione.
- **tempo:** meno tempo si trascorre vicino alla fonte di radiazione, minore è l'esposizione.
- **protezioni:** il tipo di protezione personale da usarsi dipende dal tipo di radiazioni emesse dalla sorgente.

LE RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Sono quelle radiazioni elettromagnetiche il cui meccanismo di interazione con la materia non consiste nella ionizzazione.

Le radiazioni non ionizzanti sono generalmente prodotte da: elettrodomestici, telefoni cellulari, tralicci, elettrodotti e in ambito ospedaliero sono prodotte da apparecchiature di terapia fisico-riabilitativa generanti radiofrequenze (marconi terapia), laser e microonde (radar terapia) e da apparecchiature a raggi ultravioletti (lampade germicide, apparecchi per fototerapia - malattie della pelle, ittero neo-natale e per indurimento di gessi in ortopedia e resine in odontoiatria)-Stufe ad induzione per il riscaldamento uffici - Sensori per il rilevamento del movimento-Varchi elettrici-Dispositivi per la trasmissione dati senza cavo - Ecografia a effetto Doppler - Elettrobisturi ed elettro-cauterizzatori.

Il personale addetto è opportuno che limiti la sosta e i tempi di permanenza nelle aree dove sono in funzione tali apparecchiature, oltre ad usare i D.P.I.

Si deve precisare inoltre che non tutto l'elettromagnetismo è uguale. Va distinto quello a basse frequenze da quello ad alte frequenze. In entrambi i casi si produce una corrente elettrica nei tessuti ma l'incidenza come causa di tumori è diversa. Trattandosi di radiazioni non ionizzanti, l'energia non è comunque tale da provocare mutazioni genetiche nel DNA.

RISONANZA MAGNETICA

La Risonanza Magnetica Nucleare è quella tecnica radiologica che, utilizzando proprietà di alcuni nuclei atomici di emettere radiazioni elettromagnetiche, fornisce immagini di sezioni trasverse dell'organismo umano secondo una rappresentazione morfologica della distribuzione dell'acqua (atomi idrogenoidi).

Precauzioni da adottare:

- gli operatori, Medici e Tecnici addetti, devono controllare che nei taschini dei camici non vi siano presenti forbici, penne biro, clips, monete, ecc., che potrebbero deformare il campo magnetico alterando il segnale, essere "trascinati" all'interno del magnete (gantry) e/o colpire il capo del paziente; personale di manutenzione deve utilizzare esclusivamente attrezzi speciali amagnetici (dal colore ramato); personale ausiliario deve utilizzare attrezzi testati per garantire l'assenza di parti ferromagnetiche e non deve usare prodotti a base di cera sulla chiambrana della porta di accesso al sito, ecc...



- verso i pazienti: si devono escludere da analisi RM persone portatrici di pace-maker, di protesi dotate di circuiti elettronici, preparati intracranici o comunque posizionati in prossimità di strutture anatomiche vitali, clips vascolari o schegge in materiali ferromagnetici.

Sarà comunque il medico a valutare caso per caso, tutti gli elementi che possono concorrere alla controindicazione all'esame. La sorveglianza fisica del personale esposto e dei locali è effettuata dal Fisico Responsabile.

MICROCLIMA

Con il termine microclima (comfort ambientale) si intendono quei parametri ambientali che influenzano gli scambi termici tra soggetto e ambiente negli spazi confinati e che determinano il cosiddetto "benessere termico". Indispensabile è inoltre la purezza dell'aria.

In particolare il comfort microclimatico è definito dai seguenti parametri:

- temperatura dell'aria
- umidità relativa
- purezza dell'aria
- livello di inquinamento dell'aria
- velocità dell'aria

Il comfort microclimatico è pertanto legato ad una serie di caratteristiche strutturali dell'ambiente di lavoro, all'esposizione, alla rumorosità del contesto ambientale, all'inerzia termica dell'edificio, alla qualità delle finiture, al livello di manutenzione, all'indice di affollamento, ecc. Nei casi in cui non sia possibile attuare tutte o in parte le condizioni sopra riportate, è possibile ricorrere alla ventilazione.

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE



I luoghi di lavoro oltre all'illuminazione naturale, devono essere dotati di un'illuminazione artificiale adeguata che non può sostituire quella naturale ma integrarla, salvo che in alcuni casi quali il lavoro notturno, periodi invernali, lavori particolari.

Il grado d'illuminazione influisce sulla fatica visiva, sull'attività in generale, sulla sicurezza e sul benessere delle persone: è indispensabile pertanto che soddisfi le specifiche esigenze degli operatori.

Gli obiettivi da perseguire sono:

- una piacevole varietà di luci e di colori per contribuire al benessere degli occupanti e alla riduzione dello stress da lavoro
- un'adeguata luminosità dello spazio in modo che si possano percepire con chiarezza gli oggetti
- condizioni di sicurezza e di facilità di movimento
- deve essere presente illuminazione sussidiaria da usare in caso di necessità.

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI



Definizioni

- agente biologico:** qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- microrganismo:** qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- coltura cellulare:** il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Classificazione degli agenti biologici

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
 - a. agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
 - b. agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
 - c. agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
 - d. agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante;
- dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- dei potenziali effetti allergici e tossici;
- delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

1. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

Il documento è integrato dai seguenti dati:

- le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
- il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del **gruppo 3** o del **gruppo 4**, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

Il datore di lavoro assicura che:

- i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati;

- i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
- i dispositivi di protezione individuale *ove non siano mono uso*, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
- gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti;
- Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato;
- L'informazione e la formazione di cui ai siano fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi;
- Nel luogo di lavoro siano apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.

Mezzi di protezione individuale: guanti; protezione degli occhi (schermi, occhiali a visiera); protezione del volto (facciali filtranti, maschere - semimaschere); protezioni del corpo (camici impermeabili, casacche).

Mezzi di protezione collettiva: cappa a flusso laminare.

In generale il rischio biologico può essere di tipo:

- cumulativo (dipende dalla possibilità di venire a contatto con agenti biologici patogeni nel corso delle normali operazioni lavorative, tenendo distinti gli eventi infortunistici)³⁶
- infortunistico (è legato ad eventi accidentali).

Sono quindi da considerarsi attività potenzialmente a rischio tutte quelle manovre che sono compiute quotidianamente dagli che comportino la manipolazione di strumenti, oggetti, materiali eventualmente contaminati.

La prevenzione si attua soprattutto attraverso la sensibilizzazione degli operatori ed in particolare occorre fare riferimento alle norme universali (evitare cali d'attenzione che seguono il completamento della pratica iniettoria, non reincappucciare mai l'ago dopo l'uso, non disassemblare mai strumenti monouso, organizzare correttamente gli spazi e gli strumenti di lavoro, ecc.

Se si verifica un infortunio a seguito di esposizione accidentale professionale a materiale biologico attraverso punture, tagli o contatto mucoso occorre:

- aumentare il sanguinamento e detergere abbondantemente con acqua e sapone;
- procedere alla disinfezione della ferita con idoneo disinfettante, eccetto la cute del viso;
- in caso di contatto con il cavo orale procedere a risciacqui con idonei disinfettanti (es. amuchina al 5%);
- in caso di contatto con le congiuntive procedere con abbondante con acqua corrente.

Lo schema di percorso del dipendente in caso di infortunio prevede:

- Pronto Soccorso per immediata denuncia dell'infortunio;
- Ufficio amministrativo addetto alla trasmissione della documentazione all' I.N.A.I.L.;
- Direzione di Presidio o Direzione di riferimento, per tempestiva sorveglianza sanitaria (esami di laboratorio e loro controllo, verifica stato immunitario per registrazione infortunio).

In ogni caso è opportuno e obbligatorio fare riferimento ai protocolli sanitari presenti nella struttura di riferimento e nello specifico prevedono:

- Le raccomandazioni universali sono le idonee procedure da adottare per prevenire l'esposizione parenterale, cutanea e mucosa nei casi in cui si preveda un contatto accidentale con sangue e/o liquidi biologici.
- Devono essere applicate di routine sia in tutte le procedure assistenziali, diagnostiche e terapeutiche che prevedano un possibile contatto accidentale con materiale biologico, sia quando si maneggiano strumenti o attrezzature che possono essere contaminate con sangue ed altri materiali biologici.

Le precauzioni universali prevedono:

- Lavaggio delle mani (lavaggio delle mani con acqua e detergente seguito da lavaggio antisettico ogni qual volta si verifichi accidentalmente il contatto con sangue e/o liquidi biologici e dopo la rimozione dei guanti);
- Uso dei guanti (devono essere sempre indossati quando vi è o vi può essere contatto con sangue e/o liquidi biologici);
- Uso dei camici e dei grembiuli di protezione (devono essere sempre indossati durante l'esecuzione di procedure che possono produrre l'emissione di goccioline o schizzi di sangue e/o liquidi biologici);
- Uso di mascherine, occhiali e coprifaccia protettivi (devono essere sempre indossati durante l'esecuzione di procedure che possono provocare l'esposizione della mucosa orale, nasale e congiuntive le a goccioline o schizzi di sangue e/o liquidi biologici e emissione di frammenti di tessuto);

- Eliminazione di aghi bisturi e taglienti (devono essere maneggiati con estrema cura per prevenire ferite accidentali, non devono essere reincappucciati, disinseriti e piegati o rotti; devono essere eliminati in contenitori resistenti, rigidi, impermeabili, con chiusura finale ermetica e smaltiti come rifiuti speciali);
- Campioni biologici (vanno collocati e trasportati in contenitori appositi che impediscano eventuali perdite o rotture; il materiale a perdere che risulta contaminato da sangue e/o liquidi biologici deve essere riposto nei contenitori per rifiuti speciali; le eventuali manovre chirurgiche e/o endoscopiche su pazienti infetti devono essere inserite come ultime nella programmazione delle relative sedute).

Si devono infine ricordare i rischi connessi alle attività lavorative tipo quelle svolte dal Servizio Veterinario, nell'esecuzione delle prove tubercolari, dei prelievi di sangue su animali, delle vaccinazioni e di altri interventi che possono comportare esposizione a materiale infetto (zoonosi).

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI



Definizioni:

Definizione: Tutti gli elementi o composti, sia da soli che nei miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato

Obblighi del Datori di Lavoro

- 1.Valutazione dei Rischi
- 2.Attuare le misure e principi generali di tutela
- 3.Attuare le misure specifiche di protezione e prevenzione
- 4.Effettuare l'informazione e formazione dei Lavoratori esposti

Valutazione dei Rischi:

- **MISURE DIRETTE**
- **MODELLI ALGORITIMICI**
 - o Tenendo conto di:
 - o Proprietà pericolose degli agenti chimici;
 - o Informazioni fornite dai produttori;
 - o Livello, tipo e durata di esposizione nonché le circostanze e quantità di utilizzo degli stessi;
 - o Valori di TLV e BEI;
 - o Effetti delle misure preventive e protettive adottate;
 - o Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici;
 - o Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente;
 - o Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione;

- o Risultati della Sorveglianza sanitaria.

Misure Generali di Prevenzione

- ☐ Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavoro;
- ☐ Fornitura di attrezzature idonee e relativa manutenzione;
- ☐ Riduzione dal numero di lavoratori esposti;
- ☐ Misure igieniche adeguate
- ☐ Riduzione delle quantità di agenti chimici presenti;
- ☐ Metodi di lavoro adeguati nella manipolazione, immagazzinamento, trasporto, ecc...

Misure Specifiche di Prevenzione

- ☐ Eliminazione del rischio o riduzione mediante sostituzione con agenti meno pericolosi;
- ☐ Altrimenti riduzione del rischio secondo le seguenti priorità:
- ☐ Progettazione ed utilizzo di attrezzature adeguate;
- ☐ Misure organizzative collettive;
- ☐ Misure di protezione individuali (DPI);
- ☐ Sorveglianza sanitaria dei lavoratori:

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI:

3. Sono considerati agenti chimici pericolosi tutti gli agenti chimici, sia classificati sia non classificati ma comunque pericolosi, perché possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

Attività che Comportano la Presenza di Agenti Chimici:

Ogni attività lavorativa o procedimento in cui sono utilizzati agenti chimici comprende

- Produzione
- Manipolazione
- Immagazzinamento
- Trasporto
- Eliminazione
- Trattamento dei rifiuti

Classi di pericolo

Pericolo fisico

Pericolo per la salute

Pericolo per l'ambiente

Schede di dati di sicurezza

La scheda deve contenere informazioni per adottare atteggiamenti idonei alla tutela della salute o dell'ambiente:

1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa;
2. Identificazione dei pericoli;
3. Composizione/informazione sugli ingredienti
4. Misure di primo soccorso;
5. Misure antincendio;
6. Misure in caso di rilascio accidentale;
7. Manipolazione ed immagazzinamento;
8. Controllo dell'esposizione/ protezione individuale;
9. Proprietà fisiche e chimiche;
10. Stabilità e reattività;
11. Informazioni tossicologiche;
12. Informazioni ecologiche;
13. Considerazioni sullo smaltimento;
14. Informazioni sul trasporto;
15. Informazioni sulla regolamentazione
16. Altre informazioni;

SIMBOLI DI RISCHIO CHIMICO

Sono simboli che vengono stampati sulle etichette dei prodotti chimici e che servono ad informare immediatamente riguardo ai tipi di pericoli connessi all'uso, alla manipolazione, al trasporto ed alla conservazione degli stessi.

SIMBOLI E SIGNIFICATI



Categorie di prodotti a rischio chimico di più frequente impiego in ambiente sanitario

- ☐ Formaldeide
- ☐ Gas anestetici
- ☐ Gas compressi
- ☐ Gas criogenici
- ☐ Farmaci antitumorali
- ☐ Sterilizzanti e disinfettanti
- ☐ Reattivi di laboratorio
- ☐ Cancerogeni (benzene, benzidina, ecc.)

PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Si applica a tutte le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti a cancerogeni o mutageni

Articolo 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. Il datore di lavoro:

- a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
- b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
- c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata. L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
- d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente.
- e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
- f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
- g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
- h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
- i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.

Modalità di prevenzione

Le misure utili a ridurre sensibilmente il rischio da assorbimento dei chemioterapici antitumorali consistono:

- nella CENTRALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ;
- nelle CARATTERISTICHE DI IGIENICITÀ dei locali di preparazione;
- nell'ADEGUATEZZA DEI MEZZI PROTETTIVI AMBIENTALI ED INDIVIDUALI;
- in COMPORTAMENTI DI SICUREZZA degli operatori.

La necessità dell'effettuazione della preparazione dei farmaci antitumorali in ambiente protetto e con idonea aspirazione localizzata è disposta dalla vigente normativa

INFORTUNIO SUL LAVORO

È infortunio sul lavoro (definizione INAIL): ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l'inabilità permanente o l'inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l'evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.

L'occasione di lavoro (definizione INAIL) si tratta di un concetto diverso rispetto alle comuni categorie spazio temporali riassumibili nelle espressioni “sul posto di lavoro” o “durante l'orario di lavoro”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l'attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l'eventuale danno possono essere:

- elementi dell'apparato produttivo
- situazioni e fattori propri del lavoratore
- situazioni ricollegabili all'attività lavorativa

Non è sufficiente, quindi, che l'evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dall'esame delle cause dell'infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l'attività lavorativa svolta dall'infortunato e l'incidente che causa l'infortunio.

L'infortunio in itinere (definizione INAIL) infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, anche durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

Il sistema di regole per prevenire gli infortuni sul lavoro ed evitare quindi i rischi per la salute dei lavoratori sono comprese **nel D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.** impone al datore di lavoro (e ad una serie di altri soggetti) di eliminare le fonti di pericolo collegate allo svolgimento di una determinata attività lavorativa.

Le azioni di **prevenzione**, quindi, devono **adattarsi alle singole realtà** nelle quali si va ad operare, coinvolgendo nel procedimento anche i lavoratori.

La normativa prevede tre momenti fondamentali.

Nel primo, “**valutazione dei rischi**”, l’impresa individua i rischi ai quali sono esposti i lavoratori.

Nel secondo vengono adottate le **misure di sicurezza** ritenute più idonee ad eliminare o comunque a contenere i rischi.

Nel terzo i lavoratori vengono **informati** sui rischi ai quali sono esposti e viene loro data una **formazione** adeguata per l’utilizzo dei sistemi di sicurezza.

Il ruolo del lavoratore

Il lavoratore è sempre tenuto a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, secondo la formazione che ha ricevuto, le istruzioni e i mezzi forniti dal datore di lavoro.

Il lavoratore infatti:

- deve **contribuire alla sicurezza**;
- deve **osservare le disposizioni** e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai suoi preposti e dai dirigenti;
- deve **segnalare** immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi;
- **non deve rimuovere o modificare** senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- deve **seguire la formazione**;
- deve **sottoporsi ai controlli sanitari**.

Inoltre, tra i doveri più rilevanti rientra l’utilizzo corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione forniti dal datore di lavoro.

Principali rischi in ambiente sanitario:

rischio biologico;

rischio fisico;

rischio chimico;

rischio da movimentazione dei pazienti (posture e sforzi muscolari) e dei carichi;

rischi da scivolamento e caduta in piano e di urti contro mobili, apparecchiature, suppellettili

utilizzo di macchinari; uso dei veicoli (Automezzi, Carrelli elevatori); Elettricità; Videoterminali.

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI



La legge tutela la lavoratrice vietando in gravidanza, e in alcuni casi anche nel periodo dopo il parto fino a 7 mesi di età del figlio, alcuni tipi di lavori che normalmente svolti prima della gestazione risultano, in questa particolare condizione, pesanti, affaticanti, insalubri.

Legislazione di riferimento

- D. Lgs. 151/01 e s.m.i.: Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
- D. Lgs. 81/08 e s.m.i.: Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Obblighi del datore di lavoro

Ai sensi del D. Lgs. 81/01 e s.m.i. e dell'art. 11 del D. Lgs. 151/01 e s.m.i. deve:

- valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ivi compresi quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare;
- deve altresì informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
- Qualora il risultato della valutazione riveli un rischio per la sicurezza e salute delle lavoratrici il datore di lavoro adotta (ai sensi dell'art 12 del D. Lgs. 151/01 e s.m.i.) le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro
- Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro adibisce ad altre mansioni la lavoratrice per il periodo per il quale è previsto il divieto, la lavoratrice è altresì spostata ad altre mansioni nei casi in cui le situazioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna (accertata dal servizio ispettivo) dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo competente per territorio che può disporre l'interdizione dal lavoro

- è predisposta dal S.P.P.
- fa parte del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- tiene conto del parere espresso dal Medico Competente

[illegible]

Nel complesso delle attività di prevenzione, un ruolo di primo piano è assegnato allo studio dell'organizzazione del lavoro, concretizzato nell'inserimento all'art. 15, comma 1, lett. d del D.Lgs 81/08, del "rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro" e nella conferma, in linea con quanto peraltro già disposto dall'art. 3, comma 1, lett. f del D.Lgs 626/94, del "rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo".

Con il Decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i. si stabilisce definitivamente che anche lo stress lavoro correlato deve essere sottoposto a “valutazione” come rischio.

Documento Redatto da: Servizio di Prevenzione e Protezione
Viale della Vittoria, 321 – 92100 Agrigento
e-mail: prevenzioneprotezione@aspag.it

Tale condizione, determinata da **fattori legati al contesto lavorativo**, alle attività svolte e all'organizzazione del lavoro, ha conseguenze non solo sul benessere dell'individuo, ma anche sul benessere dell'azienda in cui esso lavora.

Tra le principali criticità si identificano:

- **l'aumento degli incidenti/infortuni e dei casi di inidoneità;**
- **l'aumento dei costi per il crescente assenteismo;**
- **l'aumento del turnover dei dipendenti (non fisiologico);**
- **la riduzione della produttività e della capacità d'innovazione;**
- **la diminuzione della qualità dei prodotti e dei servizi (performance);**
- **il calo della soddisfazione lavorativa.**

DIREZIONE GENERALE

V.LE DELLA VITTORIA - AGRIGENTO

**REGISTRO
DEI CONTROLLI
ANTINCENDIO**



**REGISTRO DEI CONTROLLI, DELLE VERIFICHE
DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E DELLA FORMAZIONE
ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE.**

DITTA: ASP DI AGRIGENTO - DIPARTIMENTO DI AGRIGENTO

STRUTTORIA: DIREZIONE GENERALE

SEDE: V. LE REUA 107/A - AGRIGENTO

TITOLARE DELL'ATTIVITÀ:

.....

.....

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE
E PREVENZIONE:**

.....

.....

.....

**RESPONSABILE DEI CONTROLLI
PER SICUREZZA ANTINCENDIO:**

.....

.....

**SPAZIO RISERVATO AD ATTIVITÀ SOGGETTE AI
CONTROLLI PREVENZIONE INCENDI**

C.P.I N°: **DEL:** **SCADENZA:**

COMANDO VIGILI DEL FUOCO:

.....

.....

COMPITI DEL MANUTENTORE

Spetta al manutentore rendere edotto Il responsabile del sistema sulla condizione dell'impianto con apposita comunicazione SCRITTA, affinché Il responsabile del sistema, consapevolmente, possa attendere alla messa in efficienza dell'impianto.

COMPITI DELL'UTENTE

L'utente è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza dell'impianto, che rimangono sotto la sua responsabilità anche esistendo il servizio di ispezione periodica da parte della ditta installatrice o di altro organismo autorizzato.

Culpa in ELIGENDO Culpa in VIGILANDO

La Corte di Cassazione stabilisce che la CULPA IN ELIGENDO e la CULPA IN VIGILANDO gravano sul committente.

CULPA IN ELIGENDO

Il comportamento della persona responsabile in merito alle opportune verifiche preventive e alla gestione anche di un'unica impresa possono portare ad infortuni (anche mortali) di cui viene chiamato a rispondere direttamente e con pesanti condanne.

Quando si parla di CULPA IN ELIGENDO si parla di un particolare tipo di responsabilità civile del responsabile dell'attività / committente.

La locuzione Culpa in Eligendo identifica in particolare la colpa nella scelta dell'azienda di manutenzione.



DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 2021
E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
01 agosto 2011 - n° 151

Ai sensi dell'Allegato I (art. 3, comma 2) del **Decreto 3 settembre 2021** il datore di lavoro provvede al mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza.

Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA, ovvero:

- adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
- verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;
- mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ...);

Decreto del Presidente della Repubblica **1 agosto 2011, n.151**

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4 - quater, del D.L. 31/05/2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122.

Art. 6 Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1) Gli enti e i privati responsabili di attività di cui l'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del D.Lgs. 09/04/2008, n.81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 2019
G.U. N°256 del 31 ottobre 2019
REGISTRO DEI CONTROLLI

1) Il responsabile dell'attività deve predisporre un registro dei controlli periodici dove siano annotati:

- a** - i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate;
- b** - le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;
- c** - le prove di evacuazione.

2) Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

La programmazione dell'attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni, all'uso dei mezzi antincendio e di evacuazione in caso di emergenza, tenendo conto della valutazione del rischio dell'attività.

- GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'ATTIVITÀ IN ESERCIZIO

1. La corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio contribuisce all'efficacia delle altre misure antincendio adottate.
2. La gestione della sicurezza antincendio durante l'esercizio dell'attività deve prevedere almeno:
 - a. la riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio, adottando misure di prevenzione incendi, buona pratica nell'esercizio e programmazione della manutenzione.
 - b. il controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio.
 - c. la preparazione alla gestione dell'emergenza, tramite la pianificazione delle azioni da eseguire in caso di emergenza, esercitazioni antincendio e prove d'evacuazione periodiche.

- REGISTRO DEI CONTROLLI

1. Il responsabile dell'attività deve predisporre un registro dei controlli periodici dove siano annotati:
 - a. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate;
 - b. le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;
 - c. le prove di evacuazione.
2. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

- PIANO PER IL MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA ANTINCENDIO

1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell'attività deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.
2. Sulla base della valutazione del rischio dell'attività e delle risultanze della progettazione, il piano deve prevedere:
 - a. le attività di controllo per prevenire gli incendi secondo le disposizioni vigenti;
 - b. la programmazione dell'attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni all'uso dei mezzi antincendio e di evacuazione in caso di emergenza, tenendo conto della valutazione del rischio dell'attività;
 - c. la specifica informazione agli occupanti;
 - d. i controlli delle vie di esodo per garantirne la fruibilità e della segnaletica di sicurezza;
 - e. la programmazione della manutenzione di sistemi, dispositivi, attrezzature e impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
 - f. le procedure per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e delle modifiche, che comprendano almeno:
 - I. l'individuazione dei pericoli e la valutazioni dei rischi legati all'intervento di modifica o di manutenzione;
 - II. le misure di sicurezza da implementare;
 - III. l'assegnazione delle responsabilità;
 - IV. le eventuali altre azioni necessarie in fase di esecuzione o successivamente all'intervento;
 - g. la programmazione della revisione periodica.

D.M. del 07.01.2005 G.U. n. 28 del 04 febbraio 2005 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili.

Il decreto del 20.12.1982 è stato abrogato col D.M. del 7 gennaio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2005, secondo cui la classificazione degli estintori portatili di incendio si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN 3-7. Il nuovo decreto entra in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione (4 febbraio 2005) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Gli estintori portatili prodotti precedentemente secondo il D.M. 20 dicembre 1982 potranno essere commercializzati ancora per al massimo 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ed utilizzati per 18 anni dalla data di produzione punzonata sul serbatoio. Di particolare importanza riveste il fatto che tutti gli estintori dovranno essere dotati per ogni esemplare di un libretto di uso e manutenzione riportante le istruzioni d'uso ed i dati tecnici indispensabili per una corretta manutenzione, le cui modalità non cambiano rispetto alla norma UNI 9994-1. Per gli estintori "idrici", meglio definibili come base acqua, sarà infine possibile l'utilizzo su apparecchiature in tensione elettrica, con un massimo di 1.000 Volt ad almeno un metro di distanza (previo superamento test di prova).

D.M. 6.3.1992 G.U. n. 66 del 19 marzo 1992 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio.

Art. 2. Utilizzazione - 1. Gli estintori carrellati di incendio da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati.

UNI EN 1866-1 Estintori d'incendio carrellati - Parte 1: Caratteristiche, prestazioni e metodi di prova.

La norma specifica le regole per la progettazione, prove di tipo e ispezione durante la fabbricazione, nonché la classificazione degli estintori d'incendio carrellati. Si applica agli estintori d'incendio carrellati a polvere, a base d'acqua e CO₂, aventi massa maggiore di 20 kg.

UNI 9994-1 Apparecchiature per estinzione incendi. Estintori d'incendio. Manutenzione.

Attività di manutenzione.

Controllo iniziale (presa in carico)

Esame che deve essere eseguito a cura dell'azienda di manutenzione che deve verificare che:

- gli estintori siano manutenzionabili
- le marcature siano presenti e leggibili
- esistano le registrazioni delle attività di manutenzione precedenti
- sia disponibile il libretto di manutenzione ove previsto

Sorveglianza (raccomandata 1 volta al mese)

La sorveglianza consiste in una misura di prevenzione, che deve essere effettuata dalla PERSONA RESPONSABILE che abbia ricevuto adeguata informazione. La periodicità dell'attività di sorveglianza è definita dalla persona responsabile in relazione al rischio di incendio presente (raccomandato una volta al mese). Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente eliminate. L'esito dell'attività di sorveglianza effettuata deve essere registrato.

Controllo periodico (semestrale)

Il controllo periodico, effettuato da persona competente, consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale (entro fine mese), l'efficienza dell'estintore.

Revisione programmata

Consiste in una serie di interventi tecnici di prevenzione, che devono essere effettuati da PERSONA COMPETENTE, effettuata con frequenza diversa in relazione alla tipologia di estintore, atta a verificare e renderli perfettamente efficienti.

Collaudo

Il collaudo, se non diversamente indicato dalla legislazione vigente (D.M. 19 - aprile - 2001; D.M. 16 - gennaio - 1998), deve essere eseguito da PERSONA COMPETENTE.

Manutenzione straordinaria

Consiste in una manutenzione che si attua, durante la vita dell'estintore, ogni volta che le operazioni di manutenzione ordinaria non sono sufficienti a ripristinare le condizioni di efficienza dell'estintore. Deve essere effettuata da PERSONA COMPETENTE. Tutte le riparazioni e/o sostituzioni che impediscano il decadimento dei livelli di sicurezza dei prodotti devono essere attuate immediatamente. La mancanza di ricambi originali o adeguati o il protrarsi dell'intervento oltre il normale tempo del controllo stesso obbliga il manutentore a dichiarare il prodotto non funzionante e a comunicarne le cause all'utente. In caso di utilizzo anche parziale dell'estintore è necessario sostituire integralmente l'agente estinguente eseguendo i controlli previsti dalla revisione programmata.

Registro

La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile, in cui sono registrati i lavori svolti e lo stato in cui si lasciano gli estintori.

D. Lgs n° 81 del 09 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (TESTO UNICO)

Art. 304 - Abrogazioni -

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

- a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
- b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
- d) ogni altra disposizione legislativa e

regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro.

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, etc.....devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.....

Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:
- a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
 - b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombrare allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
 - c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
 - e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

dal
on lo

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

non

Art. 161- Campo di applicazione

uenti

iente

icolo

rvizio

1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

Art. 162 - Definizioni

iscun

a) sui

nessi

sulle

lotta

).

loro

zione

e dei

vere

un

iti di

che

e le

o di

sitivi

ione

piu'

iano

tori;

sitivi

nde

nati

coli,

e al

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;

b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;

c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;

e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);

g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità e' garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;

h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;

i) colore di sicurezza: un colore al quale e' assegnato un significato determinato;

l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;

m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o

semitrasparente, che e' illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;

n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;

o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;

p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

Art. 163 - Obblighi del datore di lavoro

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto quanto previsto nell'allegato XXVIII.

Art. 164 - Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;

b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37 - Disposizioni in materia di impianti negli edifici

Ministero dello Sviluppo Economico - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Art. 1 - Ambito di applicazione

1 Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

2 Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

Art. 2 - Definizioni relative agli impianti

d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.

h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;

Art. 8 - Obblighi del committente o del proprietario

1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'art. 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Art. 10 - Manutenzione degli impianti

1 La manutenzione **ordinaria** degli impianti di cui all'art. 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.

UNI EN 671-1 Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Naspi antincendio con tubazioni semirigide.

La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per la costruzione e la funzionalità dei naspi antincendio con tubazioni semirigide.

La bobina deve ruotare attorno ad un perno. La bobina è composta da due circolari di diametro massimo non maggiore di 800 mm collegati da settori interni o da un tamburo di diametro minimo non minore di 200 mm per le tubazioni da 19 mm e 25 mm, e non minore di 280 mm per le tubazioni da 33 mm. Il colore dei dischi della bobina deve essere rosso. La rotazione della bobina deve arrestarsi nel limite di un giro quando il naspo è sottoposto alla prova di frenatura dinamica.

La lunghezza elementare non deve superare i 30 metri.

La tubazione deve essere semirigida, conforme alla norma europea EN 694 e deve essere dotata all'estremità di una lancia erogatrice che permetta le seguenti regolazioni del getto: chiusura getto, e getto frazionato e/o getto pieno. Il portello della cassetta deve poter aprirsi di circa 180° per permettere lo srotolamento della tubazione in ogni direzione.

UNI EN 671-2 Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Idranti a muro con tubazioni flessibili.

La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova

pianti per la costruzione e la funzionalità degli idranti a
zione muro con tubazioni flessibili.

pianti La tubazione deve essere appiattibile e conforme
alla norma europea EN 14540, il diametro nominale
della tubazione non deve essere maggiore di 52
mm, la lunghezza elementare di tubazione non
deve essere maggiore di 20 metri.

stario La tubazione deve essere dotata all'estremità di
ori di una lancia erogatrice che permetta le seguenti
nento regolazioni del getto: chiusura getto, e getto
pianti frazionato, e/o getto pieno.

ate ai La valvola di intercettazione deve essere posizionata
in modo tale che ci siano almeno 35 mm tra ogni lato
di cui della cassetta ed il diametro esterno del volantino,
getto sia in posizione di apertura totale che di chiusura.

o, né Le cassette devono essere munite di portello e
ma 1, possono essere chiuse con una serratura.

3. Le cassette dotate di serratura devono essere
provviste di un dispositivo di apertura d'emergenza
che può essere protetto solo con materiali frangibili
e trasparenti.

endi. Un dispositivo di apertura deve essere previsto per
Naspi permettere l'ispezione periodica e la manutenzione.
prova Il dispositivo di apertura deve prevedere la
naspi possibilità di essere munito di sigillo di sicurezza.

ro. La Resistenza alla corrosione di parti rivestite: deve
metro superare la prova di 240 ore in nebbia salina come
ati da specificato nella ISO 9227.

inimo Il colore del supporto (sella salvamanichetta) della
tubazione deve essere rosso.

mm e **UNI EN 671-3 Sistemi fissi di estinzione incendi:**
oni da **sistemi equipaggiati con tubazioni.**

essere **Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni**
rsi nel **semirigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili.**
to alla

e i 30 Controllo e verifica annuale, eseguiti da persona
competente alla pressione di rete; ricordiamo
tuttavia che la scadenza suddetta deriva dalla
normativa europea, mentre in Italia continua a
rimanere in vigore il controllo semestrale secondo i
D.M. 10-03-98 ed il D. Lgs. 81 del 2008.

forme Ogni 5 anni tutte le tubazioni devono essere
dotata sottoposte alla massima pressione di esercizio
metta sottoposte alla massima pressione di esercizio
getto, come specificato nelle norme 671-1 e/o 671-2 (12
ortello bar per minuto).

° per **UNI 10779 Impianti di estinzione incendi. Reti di**
ogni **idranti. Progettazione, installazione ed esercizio.**

endi. La norma specifica i requisiti minimi da soddisfare
nti a nella progettazione, installazione, ed esercizio degli
prova impianti idrici antincendio permanentemente in

pressione, destinati all'alimentazione di idranti e
naspi antincendio.

Per ciascun idrante deve essere prevista almeno
una dotazione, ubicata in prossimità dell'idrante,
in apposita cassetta di contenimento, di una
lunghezza normalizzata di tubazione flessibile,
completa di raccordi e lancia di erogazione. Gli
idranti a muro devono essere conformi alla UNI EN
671-2.

I naspi devono essere conformi alla UNI EN 671-1.

I raccordi devono essere conformi alla UNI 804.

Le legature devono essere conformi alla UNI 7422.

Gli idranti colonna soprasuolo devono essere
conformi alla UNI EN 14384.

Gli idranti sottosuolo devono essere conformi alla
UNI EN 14339.

Decreto del Presidente della Repubblica 01 agosto 2011, n. 151

Art. 6 Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività
1. Gli enti e i privati responsabili di attività di
cui all'Allegato I del presente regolamento, non
soggette alla disciplina del D.Lgs. 09/04/2008,
n. 81, e successive modificazioni, hanno
l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i
sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre
misure di sicurezza antincendio adottate e di
effettuare verifiche di controllo ed interventi di
manutenzione secondo le scadenze temporali
che sono indicate dal Comando nel certificato di
prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta
a seguito della presentazione della SCIA di cui
all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una
adeguata informazione sui rischi di incendio
connessi con la specifica attività, sulle misure
di prevenzione e protezione adottate, sulle
precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di
un incendio e sulle procedure da attuare in caso
di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di
manutenzione e l'informazione di cui al comma 1,
devono essere annotati in un apposito registro a
cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve
essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai
fini dei controlli di competenza del Comando.

D.M. 01 settembre 2021

**Criteri generali per il controllo e la manutenzione
degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di
sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46,
comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo**

Art. 3. Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.

3. Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 4. Qualificazione dei tecnici manutentori

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.

Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

DM 02 settembre 2021

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'art. 46, comma 3, di lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art. 2. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;

luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Nel piano di emergenza sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3. Informazione e formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a

per la fornire ai lavoratori una adeguata informazione e
sicurezza formazione sui rischi di incendio secondo i criteri
ma 3, di cui all'allegato I, in funzione dei fattori di rischio
ativo 9 incendio presenti presso la propria attività.

Art. 4. Designazione degli addetti al servizio antincendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio», ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall'art. 34 del medesimo decreto.

2. I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 5 del presente decreto.

DM 03 settembre 2021

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il cardine del decreto è l'art. 3, che fornisce indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro. Sono previsti 4 casi, ognuno dei quali descritto in uno dei 4 commi che costituiscono l'articolo:

1. in generale "le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili";

2. per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, definiti nell'allegato I, si applica l'allegato I stesso;

3. per i luoghi di lavoro che non ricadono nei commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i.;

4. il comma 4 fa salva la possibilità, anche per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, di applicare il DM 3 agosto 2015.

Si ritiene di dover evidenziare che il decreto individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, corrispondente e congruente con la normativa di prevenzione incendi e completo rispetto a tutte le casistiche che si possono presentare. Tale assunto, già evidente dal testo dell'articolo 2 (il decreto si applica a tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri) è rafforzato dalle indicazioni dell'art. 3 che conducono il datore di lavoro all'individuazione degli specifici criteri da applicare nella progettazione, realizzazione e esercizio della sicurezza antincendio (a seconda dei casi: regole tecniche di prevenzione incendi, DM 3/8/2015 e s.m.i., allegato I del decreto stesso).

Inoltre il comma 3 dell'art. 3 supera, per i luoghi di lavoro, l'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i., estendendone il campo di applicazione a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il decreto si compone dell'articolato e di un allegato tecnico che contiene indicazioni sui criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

D.M. 03 novembre 2004 G.U. n. 271 del 18 novembre 2004

Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

Art. 4 comma C2 Il datore di lavoro deve effettuare la corretta manutenzione osservando tutte le istruzioni fornite dal produttore.

Art. 5 I dispositivi per l'apertura non muniti di marcatura "CE" devono essere sostituiti in caso di rottura o comunque entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Direttiva del Parlamento Europeo. 2014/68/UE in materia di attrezzature a pressione recepita il 15 maggio 2014

La direttiva Parlamento Europeo, accolta dal Parlamento Italiano conosciuta come PED (Pressure Equipment Directive), è la direttiva che governa la costruzione e il commercio di apparecchiature a pressione in tutti gli stati membri della Comunità Europea. Da questa data tutti gli apparecchi soggetti a pressioni superiori

a 0,5 bar devono assoggettarsi a questa nuova normativa.

La Direttiva PED prevede che tutte le attrezzature/insiemi, in ambito di applicazione con una pressione superiore a 0,5 bar, devono essere valutati per individuare la categoria di rischio, l'applicabilità dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) e le modalità di verifica ed attestazione previste dalla Direttiva.

ALTRI RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI "REQUISITI DEI PRODOTTI"

UNI EN 3-7 Estintori d'incendio portatili -

Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova.

La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per estintori di incendio portatili.

UNI EN 2 Classificazione di fuochi - La presente norma suddivide in cinque classi i diversi tipi di fuoco, in relazione al tipo di combustibile. Questa classificazione è utile in modo particolare nel settore della lotta contro l'incendio mediante estintori.

UNI EN ISO 7010: Segnaletica di sicurezza.

La norma prescrive i segnali di sicurezza per la prevenzione degli infortuni, la protezione dal fuoco, l'informazione sui pericoli alla salute e per le evacuazioni di emergenza. La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.

La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere affrontate. Tuttavia, la norma non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, a quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della norma e della serie ISO 3864. La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.

UNI 804 Apparecchiature per estinzione incendi. Raccordi per tubazioni flessibili (UNI25- UNI45 - UNI70). La norma specifica i materiali, i metodi di prova e le designazioni dei raccordi per tubazioni flessibili da impiegare nelle apparecchiature per estinzioni incendi.

UNI 7422: Apparecchiature per estinzione incendi. Requisiti delle legature per tubazioni flessibili.

UNI EN 14384: Idranti antincendio a colonna soprassuolo.

UNI EN 14339: Idranti antincendio sottosuolo.

UNI 9487: Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio di DN 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa.

La norma specifica le prove e definisce i requisiti che devono soddisfare le tubazioni flessibili di nuova costruzione con diametro nominale di 70 mm, per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa, da impiegarsi nelle reti idriche antincendio.

UNI EN 14540: Tubazioni antincendio - Tubazioni appiattibili impermeabili per impianti fissi. La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova che devono soddisfare le tubazioni appiattibili impermeabili da impiegarsi nei sistemi fissi. Le tubazioni sono progettate per l'utilizzo ad una pressione massima di esercizio di 1,5 MPa, con una gamma di diametri interni da 25 mm a 52 mm.

UNI EN 694: Tubazioni antincendio - Tubazioni semirigide per sistemi fissi.

La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova cui devono soddisfare le tubazioni semirigide per naspi antincendio da impiegarsi nelle reti idriche antincendio. La norma si applica esclusivamente alle tubazioni semirigide antincendio da usarsi in condizioni ambientali comprese tra -20 °C e +60 °C ed in ambienti senza la presenza di agenti aggressivi o corrosivi.

UNI 11280 - Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi. La norma specifica le procedure per effettuare il controllo iniziale e la manutenzione (sorveglianza, controllo e revisione) dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi.

UNI EN 12845: dal titolo "Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione". Questa norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12845.

La norma indica i requisiti e fornisce indicazioni per la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi a sprinkler in edifici e impianti industriali.

UNI 11292: Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio antincendio.

La norma specifica e i requisiti costruttivi e funzionali minimi da soddisfare nella realizzazione di locali tecnici destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per l'alimentazione idrica di impianti antincendio.

UNI EN 12259-1: Dal titolo "Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 1: Sprinklers".

Decreto Ministeriale 13 novembre 1995 Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di liquidi schiumogeni a bassa espansione. (Gazzetta ufficiale 27/11/1995 n. 277) - UNI 9493 - Liquidi schiumogeni a bassa espansione. UNI EN 1568 Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a bassa espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua.

UNI 9494 1-2 : Evacuatori di fumo e calore - Caratteristiche, dimensionamento e prove. Le norme specificano i requisiti funzionali e i criteri di dimensionamento ed installazione per l'evacuazione naturale e forzata di fumo e calore.

UNI EN 12101: Specifiche tecniche per componenti sistemi di evacuazione fumo e calore (ENFC - EFFC - barriere - attuatori - alimentazioni e linee di collegamento).

UNI 9494 - 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione fumo e calore. La norma descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico e la manutenzione dei sistemi di evacuazione fumo e calore.

UNI 9795: Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio - Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore, rivelatori ottici lineari di fumo e punti di segnalazione manuali.

UNI 11224: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi. La norma descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la revisione dei sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio.

UNI 11497: Progettazione, installazione ed esercizio dei rivelatori autonomi di fumo tratti dalla norma UNI EN 14604.

UNI EN 54 - Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio.

Il documento fornisce quindi i principi su cui ogni norma della serie UNI EN 54 è basata e descrive le funzioni dei componenti di un sistema. Si applica ai sistemi di rivelazione e allarme incendio posti a protezione degli edifici; non si applica invece ai rivelatori autonomi di fumo, trattati dalla UNI EN 14604.

UNI EN 1634-1: Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili.

UNI EN 1634-3: Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura - Parte 3: Porte e chiusure a tenuta fumo.

UNI EN 9723: La norma stabiliva le modalità di prova di resistenza al fuoco ed i relativi criteri di classificazione di elementi mobili o fissi di chiusura delle aperture in pareti di compartimentazione. la norma è stata sostituita dalla UNI EN 1634-1.

UNI EN 16034: Caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo. Questa nuova norma, tra le altre cose introduce l'obbligo della marcatura CE.

Norma UNI 11473 -1: Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione del fumo. Requisiti per l'erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione.

Norma UNI 11473-2: Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo. Requisiti dell'organizzazione che eroga il servizio di posa in opera e manutenzione.

Norma UNI 11473-3: Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo. Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dell'installatore e del manutentore.

RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ: _____

- soggetto tenuto agli obblighi di prevenzione incendi per l'attività.

PROGETTISTA: _____

- tecnico abilitato o professionista antincendio, incaricato dal responsabile dell'attività della progettazione, ai fini antincendio, dell'attività stessa o di specifici ambiti di essa, nel rispetto delle competenze attribuite dalle disposizioni regolamentari.

TECNICO ABILITATO: _____

- tecnico abilitato o professionista antincendio, incaricato dal responsabile dell'attività della progettazione, ai fini antincendio, dell'attività stessa o di specifici ambiti di essa, nel rispetto delle competenze attribuite dalle disposizioni regolamentari.

PROFESSIONISTA ANTINCENDIO: _____

- tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

OCCUPANTE: _____

- persona presente a qualsiasi titolo all'interno dell'attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l'ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali.

SOCCORRITORE: _____

- componente di squadra di lotta all'incendio, opportunamente pro-tetto ed addestrato a tale fine.

SORVEGLIANZA: _____

- controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

MANUTENZIONE: _____

- operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.

MANUTENZIONE ORDINARIA: _____

- operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: _____

- intervento di manutenzione che non può essere eseguita in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazione particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto.

Sul registro deve inoltre essere annotata la formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, nonché l'informazione che ciascun lavoratore deve ricevere in merito alla sicurezza antincendio e alle misure da attuare in caso di incendio.

Il registro va conservato all'interno dell'attività, in luogo facilmente accessibile e, a richiesta delle autorità competenti al controllo deve essere presentato.

Si suggerisce di conservarlo nell'apposita cassetta portadocumenti, in cui si potranno mettere anche le altre documentazioni antincendio, per una più facile ed immediata reperibilità.

ESTINTORI PORTATILI / CARRELLATI:

A POLVERE **KG** 6 PORTATILI N° 8 CARRELLATI N°
 A CO2 **KG** 5 PORTATILI N° 8 CARRELLATI N°
 A SCHIUMA **litri** / PORTATILI N° / CARRELLATI N°
 ALTRO TIPO **KG** / PORTATILI N° / CARRELLATI N° /

MATERIALE POMPIERISTICO:

CASSETTE COMPLETE DI LANCIA, RUBINETTO E MANICHETTA UNI 45/70 N° / GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA
 NASPI UNI 25 / GRUPPI DI POMPAGGIO N°
 CASSETTE A CORREDO IDRANTI N° / IDRANTI SOPRASSUOLO/SOTTOSUOLO N°
 ALTRO N° /

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - D.P.I.:

AUTORESPIRATORI N° / ① ARMADI ATTREZZATURE ANTINCENDIO N° 1 ALTRO N°
 MASCHERE/FILTRI N° / ② VERIFICA FUNZIONALITÀ E BUONO STATO DEL CONTENUTO

SEGNALETICA DI SICUREZZA:

LUCI DI EMERGENZA N° 3 SEGNALETICA VERTICALE N°
 SEGNALETICA ORIZZONTALE N° / ALTRO N° /

IMPIANTI DI RIVELAZIONE / ALLARME:

PULSANTI DI ALLARME N° / SEGNALATORI ACUSTICI/VISIVI N° ALTRO
 CENTRALE DI RIVELAZIONE N° / N° ALTRO
 RIVELATORI N° / N° ALTRO

IMPIANTI DI SPEGNIMENTO:

IMPIANTI SPRINKLER N° / IMPIANTI CHIMICO/INERTE N°
 GRUPPI DI POMPAGGIO N° / IMPIANTI POLVERE N°
 IMPIANTI SCHIUMA N° / IMPIANTI CO2 N° /

PORTE TAGLIAFUOCO ED EVACUATOREI DI FUMO E CALORE:

PORTE TAGLIAFUOCO N° 1 MANIGLIONI ANTIPANICO N° 4
 EVACUATORI EFC N° / ALTRO N° /

ALTRO

VALIGIA PRIMO SOCCORSO DI 1° e 2°

NOTE:

VERIFICA SEMESTRALE ANTINCENDIO EFFETUATA CON
 RISULTATO POSITIVO

Data e firma della persona responsabile*
*Responsabile dell'attività: soggetto tenuto agli obblighi di prevenzione incendi per l'attività

(timbro)

PER I DETTAGLI DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE EFFETTUATE
 SI VEDA IL RAPPORTO DI LAVORO / **DDT** n° 101 del 05/06/2016
 DITTA CHE HA ESEGUITO IL LAVORO ARONZE SPA